

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR PUGLIA 27 settembre 2018, n. 207

P.S.R. Puglia 2014-2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento delle redditività delle foreste” – Sottomisura 8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali”.

Approvazione “Linee Guida” per la progettazione e realizzazione degli interventi.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;

VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.6 Marcello Marabini, responsabile del procedimento amministrativo e confermata dal Responsabile di Raccordo Dott. Giuseppe Clemente, dalla quale emerge quanto segue.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n.352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTI gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11/03/2014 che integra il regolamento

(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell'11/03/2014, che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17/07/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06/08/2014, n. 908 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 18/12/2014, n. 640 che integra il Reg. (UE) n. 13/06/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 14/12/2015, n. 2333 che modifica il Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il SIGC, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all'approvazione e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10/07/2017 n. 1242 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2017 n. 2393 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio

della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2018) 5917 del 06 settembre 2018, C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 che modificano il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione C(2015) 8412;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1742 del 12/10/2015 con la quale è stato nominato il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale;

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 16 del 10/03/2016 con la quale è stato definito l'assetto organizzativo del PSR Puglia 2014-2020 e la relativa attribuzione di responsabilità e funzioni;

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 122 del 27/05/2016 con la quale sono conferiti gli incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020;

VISTA la D.G.R. n. 1468 del 25/09/2017 avente ad oggetto: "Rettifica DGR n. 905/2017 avente ad oggetto "Art.13 – L.R. n° 13/2001 – Elenco Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche – Aggiornamento" – Listino prezzi regionale anno 2017 modifiche Capitolo E cod. 01.31 e Capitolo OF" con la quale è stato aggiornato il Prezziario Regionale relativo alle opere forestali;

VISTA la D.G.R. n. 905 del 07/06/2017 (Prezziario OO.PP.) con la quale è stato approvato l' "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche – Aggiornamento – Listino Prezzi Regionale anno 2017" ;

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 193 del 12 settembre 2018 con la quale sono state approvate le Modifiche dei criteri di selezione del PSR Puglia 2014-2020 già approvati con DAG n.191 del 15.06.2016 e modificati con DAG n.1 dell'11.01.2017, n.145 dell'11.07.2017, n.171 del 05.09.2017 e n.265 del 28.11.2017;

RILEVATO che, tra i compiti dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, rientra l'emanazione dei Bandi attuativi delle Misure e Sottomisure, nonché ogni altro adempimento necessario per l'attivazione degli stessi;

VISTA la D.A.G. n. 200 del 21/09/2018 con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.6 "*Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali*";

CONSIDERATO che il suddetto Avviso pubblico prevede l'elaborazione di "Linee Guida" per la progettazione, realizzazione e verifica degli interventi;

VISTA la nota dell'A.d.G. n. 2500 del 02/07/2018, inviata a n. 20 Enti/Strutture competenti in materia di procedimenti autorizzativi, con la quale è stata trasmessa la bozza delle *Linee Guida* di progettazione ed esecuzione degli interventi della sottomisura 8.6;

CONSIDERATO che sono pervenute richieste di integrazioni osservazioni al documento da parte del:

- Ministero dei Beni Culturali e delle Attività Culturali del Turismo;
- Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana. Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;

CONSIDERATO, altresì, che le predette *Linee Guida* sono state successivamente rimodulate sulla base delle osservazioni trasmesse dai suddetti enti;

CONSIDERATO che le *Linee Guida* sono state redatte allo scopo di fornire indicazioni di natura tecnica ed operativa per la corretta progettazione, realizzazione e verifica degli interventi finanziati con la Sottomisura 8.6 del PSR Puglia 2014/2020, nonché per i relativi procedimenti che interessano i potenziali beneficiari, le strutture regionali e gli altri Enti e/o Amministrazioni coinvolte nell'iter autorizzativo preliminare alla realizzazione degli interventi stessi.

Tutto ciò premesso e per le ragioni esposte, si propone di:

- approvare le "Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli interventi relativi alla Sottomisura 8.6 *"Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali"*, come riportato nell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
- dare atto che le Linee Guida sono redatte allo scopo di fornire indicazioni di natura tecnica ed operativa per la corretta progettazione, realizzazione e verifica degli interventi finanziati con la Sottomisura 8.6 del PSR Puglia 2014/2020, nonché per i relativi procedimenti che interessano i potenziali beneficiari, le strutture regionali e gli altri Enti e/o Amministrazioni coinvolte nell'iter autorizzativo preliminare alla realizzazione degli interventi stessi.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della Sottomisura 8.6
(Geom. Marcello Marabini)

Il Responsabile di Raccordo
(Dott. Giuseppe Clemente)

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI **(ai sensi della L. R. n. 118/2011 e s.m.i.)**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

- **di prendere atto** di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
- **di approvare** le "Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli interventi relativi alla Sottomisura 8.6 *"Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali"*, come riportato nell'Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;

- **di dare atto** che le Linee Guida sono redatte allo scopo di fornire indicazioni di natura tecnica ed operativa per la corretta progettazione, realizzazione e verifica degli interventi finanziati con la Sottomisura 8.6 del PSR Puglia 2014/2020, nonché per i relativi procedimenti che interessano i potenziali beneficiari, le strutture regionali e gli altri Enti e/o Amministrazioni coinvolte nell'iter autorizzativo preliminare alla realizzazione degli interventi stessi;
- **di pubblicare** il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it e nel sito www.psr.regione.puglia.it;
- **di dare atto** che il presente provvedimento:
 - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 - sarà trasmesso all'A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
 - è adottato in originale ed è composto da n. 6 (sei) fasciate vidimate e timbrate e da un Allegato A) composto da n.78 (settantotto) fasciate, vidimate e timbrate.

L'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020

(Prof. Gianluca Nardone)



REGIONE
PUGLIA



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia

Articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013


Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Sottomisura 8.6– Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Articolo 26 Reg. (UE) n.1305/2013

LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Allegato A alla DAG n. 207 del 27/09/2018

**Status del documento:****1. Identificazione**


Codice	L.G. = Linee Guida		
n. revisione	01 - Prima Stesura		
Titolo	Prima stesura Linee Guida Sottomisura 8.6		
Tipo	Documento tecnico con le finalità specificate in premessa		
n. pagine	78		
Diffusione	<input type="checkbox"/> Pubblica		
Status	<input type="checkbox"/> Pubblicato		

2. Soggetti coinvolti nella redazione del documento

Redazione a cura di:	Responsabile di Sottomisura 8.6 PSR Puglia 2014-2020, Gruppo di Lavoro Sezione Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Forestali e Naturali, Assistenza Tecnica PSR Puglia 2014-2020
Condiviso con:	
Approvato da:	


3. Controllo delle modifiche

Revisione	Pubblicato	Motivo della revisione	Capitoli/Paragrafi modificati



INDICE

PRINCIPALI DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI.....	4
PREMESSA.....	8
1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTI.....	9
2. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E RELATIVE LIMITAZIONI.....	9
2.1. LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL PPTR	10
2.2 LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DALLE NORME PER LE AREE DELLA RETE NATURA 2000 E AREE PROTETTE NAZIONALI E REGIONALI.....	12
2.3 LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI NELLE AREE A VINCOLO PAI - PUGLIA E BASILICATA.....	24
2.4 LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI NELLE AREE A VINCOLO IDROGEOLOGICO	24
2.5 LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI NELLE AREE PERCORSE DA INCENDIO AI SENSI DELLA LEGGE N.353/2000....	25
2.6 LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI NELLE AREE BOSCHATE RELATIVAMENTE ALL'ESECUZIONE DI TAGLI SELVICOLTURALI	25
2.7 LIMITAZIONI E PRESCRIZIONI NELLE AREE GIÀ OGGETTO DI PRECEDENTI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE FINANZIATI CON FONDI PUBBLICI	26
2.8 ULTERIORI LIMITAZIONI	26
3. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI, DETTAGLI DI ESECUZIONE E RELATIVE LIMITAZIONI	27
3.1 PREMESSA.....	27
3.2 - AZIONE 1 - INVESTIMENTI NELLA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI FORESTALI	28
3.3 - AZIONE 2 - INVESTIMENTI E PRATICHE FORESTALI SOSTENIBILI FINALIZZATE AD ACCRESCERE IL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE	35
3.3.2.1 - INTERVENTI SELVICOLTURALI CON FINALITÀ PRODUTTIVE	35
3.3.2.2 - INTERVENTI SELVICOLTURALI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE PRODUTTIVA DEI BOSCHI ABBANDONATI, INVECCHIATI E/O DEGRADATI	35
3.3.3 - IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI AMMISSIBILI PER L'AZIONE 2.....	36
3.3.4 - ACCORGIMENTI E DIRETTIVE PER I RINFITTIMENTI LOCALIZZATI CON SPECIE FORESTALI AUTOCTONE (IN PREFERENZA DI LATIFOGLIE)	43
3.4 - ELABORAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE FORESTALE E LORO STRUMENTI EQUIVALENTI	45
4. MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SOTTOMISURA 8.6.....	52
5. INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI DELLA SOTTOMISURA 8.6	565
6. PROGETTO DEGLI INTERVENTI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE.....	56
ALLEGATO 1 – PROCEDURE PER LA REDAZIONE, APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE FORESTALE	



PRINCIPALI DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI

Amministrazione Procedente: l'Amministrazione che provvede ad indire la Conferenza di Servizi.

Aiuti "de minimis": le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al Reg. 1407/2013 che non rispettano tutti i criteri di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato; nel caso di aiuti de minimis vige il limite di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari;

Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e d'è individuata nella figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

Azienda ai sensi dell'art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013: tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.


Azienda forestale: una o più particelle di foresta e altre aree boschive che costituiscono una unità dal punto di vista della gestione o utilizzo.

Beneficiario: come definito dal Reg. (UE) n. 640/2014, un agricoltore quale definito nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all'articolo 9 dello stesso Regolamento.

Bosco o Foresta: secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del D.Lgs 34/2018 "I termini bosco, foresta e selva sono equiparati" ed ancora il comma 3 dello stesso articolo: "sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento".

Ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 34/2018 "fatto salvo quanto già previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, **sono assimilati a bosco:**

- a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;
- b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;
- d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;



f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi."

E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla Legge 18/07/1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 34/2018 "fatto salvo quanto previsto dai piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, **non rientrano nella definizione di bosco:**

- a) le formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea;
- b) l'arboricoltura da legno, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera n) , le tartufaie coltivate di origine artificiale, i nocioleti e i castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino culturale, nonché il bosco ceduo a rotazione rapida di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera k) , del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- c) gli spazi verdi urbani quali i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i vivai, compresi quelli siti in aree non forestali, gli arboreti da seme non costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, e siti in aree non forestali, le coltivazioni per la produzione di alberi di Natale, gli impianti di frutticoltura e le altre produzioni arboree agricole, le siepi, i filari e i gruppi di piante arboree;
- d) le aree soggette a misure e piani di eradicazione in attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.


Domanda di Sostegno (di seguito DdS): Domanda di partecipazione ad un determinato regime di sostegno.

Domanda di Pagamento (di seguito DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito alla concessione del sostegno, per l'erogazione dello stesso nelle forme consentite: anticipazione, acconto per stato di avanzamento lavori (SAL) e saldo.

Formulario degli Interventi (Formulario): modulo predefinito con campi da compilare a cura del tecnico incaricato alla redazione del progetto di Sottomisura; tale formulario è funzionale all'acquisizione ed alla gestione dei dati e delle informazioni utili alla determinazione degli interventi ammissibili, all'attribuzione dei punteggi e delle priorità previsti dai criteri di selezione e alla definizione della spesa ammissibile e del relativo contributo. Il modello di Formulario sarà adottato con D.A.G. n.133/2017 e sarà oggetto di modifiche ed integrazioni sulla base dell'esperienza di attuazione della Sottomisura.

Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.

Interventi precedenti la trasformazione industriale del legname e su "piccola scala": investimenti inferiori a 300.000,00 Euro se eseguiti direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale, singole o associate, da aziende di prima trasformazione del legname o che producono assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi; per le segherie la capacità massima di lavorazione dei macchinari produttivi finanziati non deve essere superiore ai 5000 m³/anno, con un limite assoluto di materiale tondo in ingresso nella segheria di 10.000 m³. Sono sempre considerati trasformazione



industriale le lavorazioni eseguite dalle industrie per la produzione dei mobili, dalle cartiere, delle industrie di produzione di pannelli e compensati.


La produzione di cippato o pellets si considera su piccola scala quando eseguita direttamente dalle aziende che gestiscono terreni forestali, dalle imprese di utilizzazione forestale o da loro associazioni e per investimenti non superiori a 100.000,00 Euro.

Pascolo permanente (art. 2, punto 2 Reg (CE) n. 796/2004): terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più. La trasformazione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi è vietata nelle aree a valenza ambientale riconosciuta (Parchi, aree Zone di Conservazione Speciale, Zone di Protezione Speciale, Siti d'Importanza Comunitaria); inoltre, la trasformazione dei prati e pascoli naturali così come individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR, approvato con DGR n. 176 del 16 febbraio 2015) è soggetta alle discipline di Piano (art. 66 Norme Tecniche di Attuazione PPTR).

Piano di Gestione Forestale (PGF) o Strumento equivalente: Ai sensi dell'art. 6 comma 6 del D.lgs 34/2018: " Le regioni in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali. Per l'approvazione dei piani di gestione forestale, qualora conformi ai piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, non è richiesto il parere del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o l'adeguamento della viabilità forestale di cui al punto A.20 dell'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31

Il "Piano di assestamento o di gestione", come definito dal D.M. 16 giugno 2005 "Linee guida di programmazione forestale" (pubblicato nella G.U. 2 novembre 2005, n. 255), è un documento tecnico a validità pluriennale con il quale sono definiti gli obiettivi che si vogliono perseguire nel medio periodo, gli orientamenti di gestione e le operazioni dettagliate per realizzare tali scopi. Il piano di gestione forestale dovrà garantire una continuità nell'erogazione di beni e servizi, fissando criteri e modalità operative nel segno della sostenibilità ecologica, tecnica ed economica, nell'ottica di applicazioni di strategie di lungo periodo che tengano conto del valore complessivo del bosco, dell'ambiente e del lavoro umano. Il piano di gestione forestale dovrà contenere specifiche misure volte alla gestione mirata dei boschi per le specie di vertebrati e invertebrati forestali. Ai fini dell'adesione alle sottomisure della Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, il PGF deve essere adottato per superfici di intervento accorpate superiori a 50 Ha. Per strumento equivalente si intende un piano conforme alla gestione sostenibile delle foreste, quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa nel 1993, ovvero i Piani di tutela e Gestione dei Siti Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico, quali i Parchi nazionali o regionali o di altre aree protette, i Piani di Conservazione e Piani di Coltura (redatti da tecnici forestali) previsti dalla prescrizioni di massima e polizia forestale.

PAI: Piano di Assetto idrogeologico, approvato con Delibera di approvazione da parte del Comitato Istituzionale n.39 del 30-11-2005 per la Puglia, Piano di assetto idrogeologico (PAI) Basilicata – approvato con Delibera di approvazione da parte del Comitato Istituzionale n.11 del 21-12-2016.



Piante specificate: ai sensi dell'Articolo 1 della decisione UE 2015/789 del 18/05/2015 = tutti i vegetali destinati alla piantagione appartenenti ai generi o alle specie elencate nell'allegato I della decisione stessa. Tali piante sono infettabili da uno o più ceppi di *Xylella fastidiosa* e per tale motivo sono precauzionalmente considerate piante ospiti anche del ceppo pugliese del batterio. In base al principio di precauzione, ha senso bloccare la loro movimentazione fino a quando non esisteranno delle evidenze certe che il batterio *Xylella fastidiosa* subspecie *pauca* ceppo CoDiRO non è in grado di utilizzare tali piante in alcuna fase del suo ciclo vitale.

PPTR: Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015.

Prezziario: Prezziario di riferimento per i lavori e/o le opere interessate:

- Prezziario dei Lavori e delle Opere Forestali ed Arboricoltura da Legno .Il prezziario vigente è stato approvato con Deliberazione Giunta Regionale Puglia del 25 settembre 2017, n. 1468, Art.13 L.R. n.13/2001 – Elenco regionali dei prezzi delle opere pubbliche – Aggiornamento – Listino Prezzi Regionale anno 2017, modifiche Capitolo E cod.01.31 e Capitolo OF.
- Elenco regionali dei prezzi delle opere pubbliche – Aggiornamento – Listino Prezzi Regionale anno 2017 – approvato con Deliberazione Giunta Regionale n.905 del 07/06/2017;

Prodotti forestali legnosi: tutti i prodotti derivati dal legno, compresa la carta e cellulosa.


Prodotti forestali NON legnosi: Ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. d) del D.Lgs n. 34/2018, sono definiti "prodotti forestali spontanei non legnosi: tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi, escluso il legno in ogni sua forma".

Silvicolto: detentore di superfici forestali che ne garantisce la conservazione e l'utilizzazione con varie finalità (produttive, ambientali e sociali).

Unità di miglioramento forestale: ogni perimetro oggetto di intervento del progetto di Sottomisura, caratterizzato da omogeneità per tipo di azione attuata e per previsioni gestionali del soprassuolo, nonché dall'accorpamento (assenza di soluzioni di continuità) della relativa superficie. Costituiscono diverse e separate "unità di miglioramento forestale " singole porzioni accorpate in un unico perimetro ma caratterizzate dall'attuazione di differenti azioni e/o da distinte previsioni di gestione. Nella redazione del progetto e nella compilazione della Dds dovrà essere assicurata la univoca e distinta delimitazione di ogni singola "unità di miglioramento forestale " compresa nel progetto, descrivendone separatamente le caratteristiche.

Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito V.I.A.): procedura tecnico-amministrativa finalizzata alla formulazione di un giudizio preventivo in ordine alla compatibilità ambientale di un progetto di nuove opere e/o modifiche sostanziali delle esistenti suscettibile di provocare effetti rilevanti sull'ambiente globalmente considerato. Pertanto, oggetto è la compatibilità (e non la sostenibilità), intesa come "La coerenza e la congruità delle strategie e delle azioni previste da piani e programmi, nonché degli interventi previsti dai progetti, con gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e della qualità della vita, di valorizzazione delle risorse, nel rispetto altresì delle disposizioni normative comunitarie, statali e regionali".

Valutazione di Incidenza Ambientale (di seguito V.INC.A.): procedimento di carattere preventivo cui è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli



obiettivi di conservazione del sito stesso. Costituisce lo strumento per garantire il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio. Essa si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

PREMESSA


Le presenti "Linee guida per la progettazione e realizzazione degli interventi", di seguito denominate *Linee Guida*, vengono redatte allo scopo di fornire indicazioni di natura prettamente tecnica ed operativa circa la corretta progettazione, e conseguente realizzazione, degli interventi finanziati con la Sottomisura 8.6 del PSR Puglia 2014-2020.

Le stesse *Linee Guida* vogliono, rappresentare, uno strumento a supporto delle procedure connesse alle suddette fasi di progettazione e realizzazione degli interventi di miglioramento forestale, e dei relativi procedimenti, che interessano i potenziali beneficiari, il Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale ed altri Enti e/o Amministrazioni coinvolti negli iter autorizzativi preliminari alla realizzazione degli interventi stessi.

Nel dettaglio, le *Linee Guida*, rappresentano uno strumento tecnico ed operativo a supporto:

- a) della definizione degli interventi ammissibili della Sottomisura 8.6 e delle relative limitazioni correlate agli ambiti territoriali di intervento, in fase di progettazione preliminare;
- b) della implementazione del Formulario degli Interventi della Sottomisura 8.6, a supporto della DdS e del progetto di miglioramento forestale;
- c) della gestione degli iter autorizzativi per la cantierabilità degli interventi e per la gestione delle conferenze di servizi semplificate ai sensi del Decreto Legislativo 127/2016 e s.m.i.;
- d) della progettazione esecutiva e della realizzazione degli interventi finanziati dalle sottomisure interessate, secondo criteri di efficacia ed efficienza ed in coerenza con gli obiettivi della Sottomisura;
- e) delle operazioni di verifica di corretta esecuzione degli interventi finanziati ai fini dell'erogazione degli aiuti della Sottomisura 8.6;
- f) della corretta gestione degli impianti realizzati e finanziati, e del mantenimento degli impegni e degli obblighi connessi alla concessione degli aiuti ed alle relative erogazioni.

Per quanto attiene agli aspetti procedurali connessi al bando per la presentazione delle DdS e degli adempimenti conseguenti, si rimanda al bando stesso ed agli atti amministrativi ad esso connessi emanati dall'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020.



1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLA TIPOLOGIA DI INTERVENTI

La Sottomisura 8.6 sostiene investimenti che mirano a favorire un miglioramento strutturale del patrimonio forestale regionale, mediante:

- l'accesso alle innovazioni e alle nuove tecnologie da parte del sistema forestale attraverso la valorizzazione economica delle risorse forestali;
- l'accrescimento del valore aggiunto di tali prodotti che si traduce nel sostegno ad investimenti materiali ed immateriali volti all'ammodernamento e al miglioramento dell'efficienza delle imprese impegnate nell'utilizzazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi.

L'attuazione della Sottomisura 8.6 mira, nel dettaglio, al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- Migliorare le prestazioni economiche delle imprese forestali.
- Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia.

La Sottomisura si articola in tre azioni realizzabili negli ambiti territoriali specificati al successivo paragrafo 2, che vengono di seguito elencate:

Azione 1 - Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali;

Azione 2 - Investimenti e pratiche forestali sostenibili finalizzate ad accrescere il valore economico delle foreste;

Azione 3 - Elaborazione di Piani di Gestione Forestale e loro strumenti equivalenti.

Ulteriori dettagli circa la natura tecnica ed operativa degli interventi vengono forniti al successivo paragrafo 3.


2. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E RELATIVE LIMITAZIONI

La Sottomisura si applica su tutto il territorio regionale, limitatamente alle zone boscate, e nello specifico esclusivamente ai boschi con finalità produttiva.

In tutti i casi, la localizzazione degli interventi previsti dalla Sottomisura 8.6 è determinata dalla vincolistica vigente negli ambiti in cui si intende intervenire, con diversi gradi di tutela e con le relative procedure autorizzative previste dalle vigenti normative.

Il PPTR, comune a tutti gli ambiti di intervento, individua la principale vincolistica presente all'interno del territorio della Regione Puglia. Nello specifico, i gradi di tutela sono definiti in base ai seguenti ambiti territoriali e norme:

- a) Aree della Rete Natura 2000 e Aree Protette nazionali e regionali, compresi:
- Aree ZCS, ZPS, SIC/p ai sensi della direttiva CEE 92/43, DPR 357/97 D.P.R. n. 120/2003;
 - Parchi Nazionali e Regionali ai sensi della L. 394/91 e L.R. 17/97.



- b) Piano di assetto idrogeologico (PAI) Puglia – approvato con Delibera di approvazione da parte del Comitato Istituzionale n.39 del 30-11-2005;
- c) Piano di assetto idrogeologico (PAI) Basilicata – approvato con Delibera di approvazione da parte del Comitato Istituzionale n.11 del 21-12-2016;
- d) Vincolo idrogeologico – ai sensi del R.D. 30/12/1923, n. 3267 “Riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di territori montani” e Regolamento Regionale n.9 dell’11 marzo 2015 "Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico"
- e) Superfici percorse da incendio per i cinque anni successivi al verificarsi dell’evento art.10 L. 353/2000 determinati in funzione della data di inoltro della DdS

2.1. Limitazioni e prescrizioni derivanti dal PPTR

Le aree vincolate ai sensi del vigente PPTR sono identificate sul portale SIT Puglia (www.sitpuglia.it) con apposita cartografia tematica riportata anche su base catastale.

In linea generale gli interventi previsti dalla Sottomisura 8.6, dovranno essere coerenti con gli Obiettivi di Qualità riportati, per ciascun Ambito paesaggistico definito dal PPTR, nella relativa Scheda d’Ambito, alla Sezione C2.

Ai fini del controllo preventivo di cui all’art. 89 delle NTA del PPTR, gli interventi, qualora interessino beni paesaggistici di cui all’art. 38, comma 2 delle NTA del PPTR (o beni paesaggistici ed ulteriori contesti paesaggistici di cui all’art. 38, comma 3), dovranno acquisire l’Autorizzazione Paesaggistica di cui all’art. 90 delle NTA del PPTR. Dovranno, invece, acquisire l’Accertamento di Compatibilità Paesaggistica qualora gli interventi interessino soltanto ulteriori contesti paesaggistici o, ovunque localizzati, risultino assoggettati dalla normativa nazionale e regionale vigente a procedure di VIA, nonché a procedure di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale o provinciale se l’autorità competente ne dispone l’assoggettamento a VIA.


Nel caso in cui si configurino come opere pubbliche o di pubblica utilità, si può valutare la possibilità che tali interventi siano autorizzati in deroga alle prescrizioni previste dal Titolo VI delle NTA del PPTR, purché in sede di autorizzazione si verifichi che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all’art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali, ai sensi dell’art. 95 delle medesime NTA.

Per i progetti soggetti a procedimenti di VIA, le suddette autorizzazioni potranno essere rilasciate nella conferenza di servizi VIA, ai sensi dell’art. 14 della LR n. 11/2001 e s.m.i.

Le competenze in materia paesaggistica sono regolate in base a quanto previsto dall’art. 146, comma 6 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., dall’art. 7 della LR n. 20/2009 e ss.mm.ii e dall’art. 95 delle NTA del PPTR.

Per l’acquisizione dei pareri/autorizzazioni/valutazioni di cui sopra, dagli Enti e Amministrazioni competenti, potrà essere utilizzato anche lo strumento della Conferenza di Servizi ai sensi del Decreto Legislativo n.127 del 30/06/2016, appositamente convocata dall’Amministrazione Procedente identificata con la Regione Puglia.

Si evidenzia, comunque, che ai sensi dell’art. 149 comma 1 lettera c, del DLGS 42/2004 non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica “per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1,



lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia". Le stesse NTA del PPTR all'art. 62 "Prescrizioni per i boschi", comma 2, prevedono: "Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano: a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvocolturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: evitare il taglio a raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia forestale, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; devono inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone."


Eventuali interventi strutturali previsti dalla Sottomisura 8.6 dovranno essere compatibili con quanto previsto per i beni paesaggistici e gli ulteriori contesti paesaggistici interessati e, in particolare, con:

- art. 60 Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali;
- art. 61 Direttive per le componenti botanico-vegetazionali;
- art. 62 Prescrizioni per "Boschi";
- art. 63 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi;
- art. 66 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per "Prati e pascoli naturali" e "Formazioni arbustive in evoluzione naturale";
- art. 69 Indirizzi per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici;
- art. 70 Direttive per le componenti delle aree protette e dei siti naturalistici;
- art. 73 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i siti di rilevanza naturalistica.

Si rappresenta, tuttavia, che il 06/04/2017 è entrato in vigore il DPR n. 31/2017, il quale prevede l'esclusione dell'autorizzazione paesaggistica per alcuni interventi, riportati nel relativo Allegato A, e un procedimento semplificato per gli interventi di lieve entità riportati nel relativo Allegato B, cui si rimanda. Tuttavia, ai sensi dell'art. 14 del medesimo DPR 31/2017, le norme del PPTR prevalgono sulle previsioni dello stesso decreto, ovvero devono considerarsi fermi eventuali divieti di realizzazione di interventi imposti per determinate aree dal PPTR, così come le regole d'uso contenuto nel singolo provvedimento di vincolo, in quanto che sono fatte salve le specifiche prescrizioni d'uso dei **beni paesaggistici** dettate ai sensi degli articoli 140, 141 e 143, comma 1, lettere b), c) e d), del D.Lgs. 42/2004.

Infatti, come precisato nella nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) prot. n. 11688 dell'11/04/2017, la circostanza dell'"*esclusione della previa autorizzazione paesaggistica [...] non significa in alcun modo che i soggetti vantino sempre e comunque un diritto soggettivo pieno a realizzare senz'altro tali interventi, dovendo invece considerarsi fermi gli eventuali specifici divieti di realizzazione di tali interventi imposti per determinate aree o per specifici immobili dal piano paesaggistico*". Anche la recente sentenza TAR Veneto Sez. II n. 1007 del 13/11/2017 "*Beni Ambientali. Prima applicazione del DPR n. 31 del 2017*" ha specificato che il DPR n. 31/2017 "*si configura come regolamento di attuazione e non di delegificazione, che non può pertanto liberalizzare interventi che per la norma di carattere primario sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica*".

In aggiunta a quanto già specificato ed in coerenza all'art. 62 delle NTA del PPTR, al fine di evitare l'eccessiva modificazione dello stato dei luoghi oltre che la compromissione dell'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella realizzazione degli interventi si dovrà ottemperare a preservare nel loro stato originario tutti i beni e le costruzioni rurali diffuse nell'area oggetto di intervento, compresi i muri a secco e gli elementi vegetazionali preesistenti.



2.2 Limitazioni e prescrizioni derivanti dalle norme per le Aree della Rete Natura 2000 e Aree Protette nazionali e regionali

Tutti gli interventi sostenuti dalla Sottomisura 8.6, qualora siano effettuati all'interno di siti Natura 2000, devono:

- a) essere compatibili con i Piani di gestione, qualora approvati, o con il R.R. n.6/2016 e s.m.i. e/o con il R.R. n. 28/2008, relativi alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale;
- b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e s.m.i., D.Lgs 152/06 e s.m.i.).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R.19/1997 e s.m.i., devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette, nonchè alle misure di salvaguardia previste nelle leggi istitutive di ciascuna area protetta regionale.


Qualora un intervento rischi (nei casi previsti dalla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi) di avere effetti negativi sull'ambiente, l'ammissibilità al sostegno deve essere preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale.

Tale valutazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 45 del Reg. (UE) n.1305/2013, è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.


Gli interventi previsti dalla Sottomisura 8.6 sono consentiti nei limiti e con le modalità e prescrizioni previste dai Piani di Gestione, ove adottati, o dal D.M. 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" e dal R.R. n.6 del 10/05/2016 e s.m.i., il quale fissa le seguenti misure regolamentari (RE) e/o linee guida di Gestione Attiva (GA) come di seguito riportati nella successiva tabella 1, nonchè dal R.R. n. 28/2008.

Tabella 1 - Misure regolamentari per la gestione dei siti Natura 2000 ai sensi del Regolamento Regionale n.6 del 10/05/2016

Tipologia	GESTIONE FORESTALE
RE	Divieto di attività di imboscamento, rimboscamento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di arboricoltura da legno nei prati, pascoli ed arbusteti. Sono fatti salvi gli interventi da realizzare su suoli agricoli nelle fasce ripariali.
RE	Gli interventi di imboscamento, rimboscamento, rinfoltimento e realizzazione di impianti di arboricoltura da legno devono prevedere l'impiego delle specie più adatte alle caratteristiche biogeografiche, microclimatiche ed edafiche del luogo. A tutela delle risorse genetiche autoctone, così come definite dalla L.R. n.39/2013, il materiale di propagazione dovrà provenire dai boschi da seme inseriti nel Registro regionale dei boschi da seme, istituito con D.G.R. n.2461/2008.
RE	L'impiego di mezzi meccanici a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco.
RE	Nel corso della stagione silvana sono ammesse tagliate contigue non superiori a 10 ettari. Non si considera contigua una tagliata se separata da un'altra da una fascia di bosco non tagliato di larghezza pari o superiore a 100 m. Per "tagliata" si intende una superficie boschiva su cui sia effettuato il taglio di utilizzazione finale. Da tale definizione sono escluse le superfici forestali in cui siano eseguiti tagli intercalari, quali sfolli e diradamenti.



RE	Divieto di taglio della vegetazione adiacente ai corsi d'acqua perenni, per una fascia della profondità di 10 metri per lato dalla linea di impluvio, qualora non si ravvisino problemi legati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e dei danni legati ad eventi meteorologici eccezionali; è inoltre vietato il taglio in prossimità di sorgenti e pozze d'acqua per un raggio di 10 metri dalle sponde (quest'obbligo può essere derogato se in presenza di un Piano di Gestione/Assestamento Forestale). Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla conservazione e miglioramento strutturale degli habitat quali ripuliture dalla vegetazione infestante, diradamenti, tagli di avviamento all'alto fusto che tendano alla diversificazione compositiva e strutturale in senso orizzontale e verticale, tagli fitosanitari, rinfoltimenti, eliminazione di specie alloctone
RE	I residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco. Qualora la cippatura non fosse possibile a causa dell'acclività dei suoli ovvero per le asperità del terreno, i residui di lavorazione devono essere riuniti in fascine ed accatastati in luoghi ombreggiati ed umidi, idonei a non generare rischio di incendio, oppure devono essere allontanati dall'area boschiva. La bruciatura in loco dei residui di lavorazione è possibile solo nei casi di gravi attacchi parassitari per i quali è prevista la lotta obbligatoria, comprovati da relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato in materia, ovvero certificati dall'Osservatorio Fitosanitario Regionale. In questo caso i residui devono essere bruciati in ampie chiarie prive di rinnovazione forestale, sulle piste o nei crocicchi delle stesse, al fine di non danneggiare la vegetazione presente nel soprassuolo e/o quella arboreo--arbustiva circostante.
RE	Obbligo di lasciare nei boschi almeno dieci esemplari arborei ad ettaro, scelti tra quelle con diametro maggiore a petto d'uomo, con fusti vigorosi e di migliore portamento, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti. Sono fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti, nonché gli interventi fitosanitari in presenza di conclamate patologie infestanti (es. mal dell'inchiostro del castagno, grafiosi dell'olmo, agenti di marciume radicale del pino ecc.), da eseguirsi previo parere dell'Ente Gestore.
RE	Nel caso di superfici boscate superiori a 50 ettari, divieto di effettuare il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 m2 per le fustaie e a 5000 m2 per i cedui semplici o composti. Sono fatti salvi gli interventi di ripristino di habitat forestali da effettuare in radure entro rimboschimenti di specie alloctone da rinaturalizzare.
RE	Divieto di impermeabilizzare le strade ad uso forestale.
RE	Divieto di realizzazione di nuova viabilità forestale negli habitat: 2270*, 9180*, 91AA*, 91F0, 91L0, 9210*, 92A0, 92D0
RE	Divieto di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto in qualità di proprietari, lavoratori e gestori ed altri da loro autorizzati.
RE	I diradamenti nei boschi di conifere dovranno essere di tipo basso e la loro intensità non potrà superare il 30% dell'area basimetrica complessivamente stimata
RE	Gli interventi selvicolturali sono interrotti dal 15 marzo al 15 luglio, escludendo gli interventi finalizzati alla prevenzione degli incendi boschivi. Le operazioni di eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo casi accertati e documentati con idoneo certificato di sospensione e ripresa lavori a firma del Direttore dei Lavori, a causa di prolungata inattività dovuta a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga concessa dall'Ente Gestore, da richiedere entro e non oltre il 1 marzo dell'anno di riferimento, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo, e comunque, limitata all'esclusiva eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali. Tali termini possono essere modificati per accertate e motivate esigenze di protezione della fauna
GA	Favorire le attività agro--silvo--pastorali in grado di mantenere una struttura disetanea dei soprassuoli forestali e la presenza di radure e chiarie all'interno delle compagini forestali.
GA	Favorire l'evoluzione all'alto fusto nelle stazioni con caratteristiche ecologiche che lo consentano, la disetaneità, l'aumento della biomassa vegetale morta in bosco e la diversificazione della composizione e della struttura dei popolamenti forestali.
GA	Favorire il rilascio di piante sporadiche, ossia appartenenti a specie forestali che non superino



	complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco.
GA	Mantenere esemplari arborei di grandi dimensioni, di piante annose, morte o deperienti, utili sia alla nidificazione, sia all'alimentazione della fauna
GA	Mantenere, ripristinare o creare una struttura delle compagini forestali caratterizzata dall'alternanza di diverse forme di governo del bosco (ceduo, ceduo composto, fustaia disetanea).
GA	Mantenere, ripristinare o creare aree boscate non soggette a tagli e non soggette alla rimozione degli alberi morti o marcescenti, con particolare riferimento alle aree interessate da problemi di dissesto idrogeologico.
GA	Favorire l'introduzione di specie da frutto semi selvatiche quali fico, gelso, azzeruolo, corbezzolo, corniolo, olivastro ecc. selezionate a seconda delle condizioni stagionali per favorire la fauna frugivora
GA	Mantenere o ripristinare gli elementi di diversità ecologica presenti nei boschi quali: stagni, pozze di abbeverata, doline, fossi, muretti a secco.
GA	Individuare e censire alberi monumentali in bosco, così come definiti dalla legge 14 gennaio 2013, n.10 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani".

In assenza di un piano di gestione vigente nell'area oggetto di intervento, vige il Regolamento Regionale 10/05/2016 n. 6, così come modificato dal R.R. n. 12/2017, che fissa i criteri e le modalità pratiche per l'esecuzione degli interventi selvicolturali.

Le Aree della Rete Natura 2000 e le Aree Protette nazionali e regionali sono identificabili sul portale SIT Puglia (www.sitpuglia.it) con apposita cartografia tematica riportata anche su base catastale.

Ai fini della valutazione di compatibilità degli interventi previsti dalla Sottomisura 8.6, con i Piani di Gestione e con il Regolamento Regionale n. 6 del 10/05/2016 e s.m.i., si attivano i procedimenti autorizzativi di V.Inc.A. (DGR 304/2006) e V.I.A. presso gli Enti e le Amministrazioni competenti (Regione, Province, Città Metropolitana, Comuni, Ente Gestore dell'Area Naturale Protetta, Soprintendenza, altri Enti) anche attraverso quanto previsto dalle Misure di Semplificazione di cui alla Legge Regionale n. 28 del 26/10/2016 e dallo strumento della Conferenza di Servizi ai sensi del Decreto Legislativo n. 127 del 30/06/2016, appositamente convocata dall'Amministrazione Procedente identificata con la Regione Puglia.


La D.G.R.21-03-2017 n.360 "Indicazioni tecniche per interventi forestali e selvicolturali nei siti della Rete Natura 2000" stabilisce che: "per gli interventi selvicolturali su superfici non superiori a 10 ha la procedura di valutazione di incidenza si intende positivamente espletata, mediante invio della copia del progetto di taglio, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dal proponente congiuntamente al tecnico incaricato ai sensi del D.P.R. n.445/2000 di conformità alle disposizioni dei R.R. 28/2008 e 6/2016 e loro ss.mm. ovvero conformemente a quanto disposto dai Piani di gestione approvati, ed inviata all'Autorità competente per il rilascio della VINCA, che potrà esprimersi in merito a detta conformità entro 30 giorni dalla ricezione della medesima documentazione".

Per completezza di informazione, si fornisce di seguito l'elenco dei siti Rete Natura 2000 con i relativi riferimenti ai Piani di gestione o di conservazione adottati ed alle aree interessate.

I Piani di Gestione approvati dei siti della Rete Natura 2000 sono disponibili sul portale SIT Puglia all'indirizzo telematico http://www.sit.puglia.it/portal/portale_gestione_territorio/Documenti


Tabella 2 - elenco dei siti della Rete Natura 2000, Aree Protette Nazionali e Regionali

Siti Rete Natura 2000	Enti/Amministrazioni Competenti	DGR di adozione	DGR di approvazione	Piani vigenti
Accadia-Deliceto (IT 9110033)	Comune di Accadia (Capofila), Deliceto, Panni e Sant'Agata di Puglia	DGR n. 2101 del 11/11/2008 (BURP n.	D.G.R. n. 494 del 31 marzo 2009 (BURP n. 60/2009)	Validità quinquennale 2009-2014 con




		01/2009)		revisione periodica biennale, previa verifica delle azioni intraprese
"Murgia dei Trulli" (IT 9120002)	Comune di Monopoli (Capofila), Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo e Fasano	DGR n. 2526 del 23/12/2008 (BURP n. 16/2009)	D.G.R. n. 432 del 6 aprile 2016 (BURP n. 43/2016)	n.d.
"Area delle Gravine" (IT 9130007)	Provincia di Taranto: Comuni di Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Mottola, Massafra, Crispiano e Statte	DGR n. 599 del 21/04/2009 (BURP n. 76/2009)	DGR n. 2435 del 15/12/2009 (BURP n. 5/2010)	n.d.
"Bosco Difesa Grande" (IT 9120008)	Comune di Gravina in Puglia	DGR n. 598 del 21/04/2009 (BURP n. 76/2009)	DGR n. 1742 del 23/09/2009 (BURP n. 156/2009)	Validità quinquennale 2009-2014 con revisione periodica biennale, previa verifica delle azioni intraprese
"Litorale brindisino" (IT 9140002)	Comune di Ostuni (Capofila) e Fasano	DGR n. 938 del 04/06/2009 (BURP n. 95/2009)	DGR n. 2436 del 15/12/2009 (BURP n. 5/2010)	n.d. PdC sottoposto a revisione periodica biennale.
"Stagni e saline di Punta della Contessa" (IT9140003)	Comune di Brindisi (Capofila)	DGR n. 939 del 04/06/2009 (BURP n. 95/2009)	DGR n. 2258 del 24/11/2009 (BURP n. 205/2009)	n.d. PdG
"Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro" (IT9150008)	Comune di Sannicola (Capofila), e Galatone	DGR n. 1309 del 28/07/2009 (BURP n. 126/2009)	DGR n. 2558 del 22/12/2009 (BURP n. 14/2010)	n.d. Sottoposto a revisione periodica biennale.


Aree Rete Natura 2000	Enti/Amministrazioni Competenti	DGR di adozione	DGR di approvazione	Piani vigenti
S.I.C. "Zone umide di Capitanata" (IT9110005) e ZPS "Paludi presso il Golfo di Manfredonia (IT9110038)	Comune di Trinitapoli (Capofila), Cerignola, Margherita di Savoia, Zapponeta e Manfredonia	DGR n. 1310 del 28/07/2009 (BURP 126/2009) e DGR n. 83 del 03/02/2009 (BURP 31/2009)	DGR n. 347 del 10/2/2010 (BURP n. 39/2010)	n.d.
"Monte Cornacchia – Bosco Faeto" (IT9110003)	Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali: Alberona, Biccari, Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Faeto, Roseto Valfortore	DGR n. 2437 del 15/12/2009 (BURP n. 5/2010)	DGR n. 1083 del 26/4/2010 (BURP n. 89/2010)	n.d. Sottoposto a revisione periodica biennale.
Valle Fortore, Lago di	Comunità Montana dei	DGR n. 175 del	DGR n. 1084 del	n.d.




Occhito (IT9110002)	Monti Dauni Settentrionali: Comuni di Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Lesina, San Paolo di Civitate, Serracapriola e Torremaggiore	2/2/2010 (BURP n. 31/2010)	26/4/2010 (BURP n. 89/2010)	
Valloni e steppe Pedegarganiche (IT9110008)	Comune di Manfredonia	DGR n. 83 del 3/2/2009 (BURP 31/2009)	D.G.R. n. 346 del 10/02/2010 (BURP 39 del 01/03/2010)	n.d.
S.I.C. Torre Guaceto e Macchia San Giovanni (IT9140005) Z.P.S. Torre Guaceto (IT9140008)	Consorzio di Gestione Torre Guaceto formato dai Comuni di Brindisi e Carovigno e dall'Associazione italiana WWF for Nature Onlus	DGR n. 2247 del 29/12/2007 (BURP n. 15/2008)	D.G.R. n. 1097 del 26/04/2010 (BURP 89 del 19/05/2010)	
"Bosco Mesola" (IT9120003): Bosco Mesola (IT9120013) Pozzo Cucù (IT9120010)	Provincia di Bari - Città Metropolitana di Bari ??	DGR n. 2815 del 20/12/2012	DGR n. 1 del 14/1/2014 (BURP n. 19/2014)	n.d.
Murgia di Sud Est (IT9130005)	Comune di Gioia dei Colle, Noci, Alberobello, Martina Franca, Mottola, Castellaneta, Crispiano, Grottaglie, Taranto, Ceglie Messapica, Ostuni	DGR n. 1988 del 3/11/2015 (BURP n. 149/2015)	DGR n. 432 del 6/4/2016 (BURP n. 43/2016)	Il Regolamento Ha tempo indeterminato
S.I.C. "Isola e Lago di Varano" (IT9110001) Z.P.S. (IT9110037)				
"Foresta Umbra" (IT9110004)				
"Valloni di Mattinata - Monte Sacro" (IT9110009)				
S.I.C. "Isole Tremiti" (IT9110011) Z.P.S. "Isole Tremiti" (IT9110040)				
"Testa del Gargano" (IT9110012)				
"Monte Saraceno" (IT9110014)				
"Duna e Lago di Lesina - Foce del Fortore" (IT9110015)				
Pineta Marzini (IT9110016)				
"Castagneto Pia, Lapolda,				



Monte la Serra" (IT9110024)				
"Manacore del Gargano" (IT9110025)				
"Monte Calvo" (IT9110026)				
"Bosco Jancuglia - Monte Castello" (IT9110027)				
"Bosco Quarto - Monte Spigno" (IT9110030)				
"Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata" (IT9110032)				
"Monte Sambuco" (IT9110035)				
"Promontorio del Gargano" (IT9110039)				
"Grotte di Castellana" (IT9120001)				
"Laghi di Conversano" (IT9120006)				
"Murgia Alta" (IT9120007)				
"Posidonieto San Vito – Barletta" (IT9120009)				
"Valle Ofanto - Lago di Capaciotti" (IT9120011)				
"Torre Colimena" (IT9130001)				
"Masseria Torre Bianca" (IT9130002)				
"Duna di Campomarino" (IT9130003)				
"Mar Piccolo" (IT9130004)				
"Pinete dell'Arco Ionico" (IT9130006)				
"Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto" (IT9130008)				
"Bosco Tramazzone" (IT9140001)				
"Bosco I Lucci" (IT9140004)				
"Bosco di Santa Teresa" (IT9140006)				
"Bosco Curtipetrizzi" (IT9140007)				




"Foce Canale Giancola" (IT9140009)				
"Bosco Guarini" (IT9150001)				
"Costa Otranto - Santa Maria di Leuca" (IT9150002)				
"Aquatina di Frigole" (IT9150003)				
"Boschetto di Tricase" (IT9150005)				
"Rauccio" (IT9150006)				
"Torre Uluzzo" (IT9150007)				
"Litorale di Ugento" (IT9150009)				
"Palude del Capitano" (IT9150013)				
S.I.C. "Le Cesine" (IT9150032) Z.P.S. (IT9150014)				
"Litorale di Gallipoli e Isola S. Andrea" (IT9150015)				
"Bosco Chiuso di Presicce" (IT9150017)				
"Parco delle Querce di Castro" (IT9150019)				
"Bosco le Chiuse" (IT9150021)				
"Torre Inserraglio" (IT9150024)				
"Palude del Conte, dune di Punta Prosciutto" (IT9150027)				
"Posidonieto Capo San Gregorio - Punta Ristola" (IT9150034)				
"Valloni di Spinazzola" (IT9150041)				
"Padula Mancina" (IT9150035)				
"Lago del Capraro" (IT9150036)				
"Scoglio dell'Eremita" (IT9120012)				




Aree Rete Natura 2000	Enti/Amministrazioni Competenti	DGR di adozione	DGR di approvazione	Piani vigenti
SIC della provincia di Lecce: Alimini (IT9150011) Aquatina di Frigole (IT9150003) Bosco Macchia di Ponente (IT9150010) Bosco chiuso di Presicce (IT 9150017) Bosco Danieli (IT9150023) Bosco di Cervalora (IT9150029) Bosco di Cardigliano (IT9150012) Bosco di Otranto (IT9150016) Bosco Serra dei Cianci (IT9150018) Bosco Pecorara (IT9150020) Bosco la Lizza e Macchia del Pagliarone (IT9150030) Masseria Zanzara (IT9150031) Palude dei Tamari (IT9150022) Specchia dell'Alto (IT9150033) Torre dell'Orso (IT9150004) Torre Veneri (IT9150025)	Provincia di Lecce	DGR n. 348 del 10/2/2010	DGR n. 1871 del 6/8/2010 unica per tutti i siti	PdG unico per tutti

Parchi naturali nazionali	ENTI	DGR di adozione	DGR di approvazione	PdG/PdC/PP vigente
Parco nazionale del Gargano	Ente parco nazionale del Gargano: Comune di Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, Serracapriola, Vico del Gargano e Vieste	n.d.	Deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 25/05/2010	PP
Parco nazionale dell'Alta Murgia	Ente parco nazionale dell'Alta Murgia	n.d.	DGR n. 314 del 22/3/2016 (BURP n. 39/2016)	PP




Riserve naturali regionali orientate (RNRO)	ENTI	DGR di adozione	DGR di approvazione	PdG/PdC/PP vigente
RNRO "Bosco delle Pianelle"	Autorità di Gestione della Riserva naturale regionale orientata Bosco delle Pianelle: Comune di Martina Franca Il 28/9/2014 la gestione viene affidata al Gruppo Speleologico Martinese, WWF Martina Franca, UISP Comitato Territoriale Valle d'Itria	n.d.	n.d.	Febbraio 2012 avvio del processo di formazione del Piano Territoriale
RNRO dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore	Città metropolitana di Bari	Deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 10/4/2013	n.d.	PT
RNRO Palude "La Vela"	Comune di Taranto	Deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 2/3/2015	n.d.	PT
RNRO Palude del Conte e Duna Costiera – Porto Cesareo	Comune di Porto Cesareo	n.d.	n.d.	PT
RNRO del Litorale Tarantino Orientale	Comune di Manduria	n.d.	n.d.	n.d. PT
RNRO Boschi di S. Teresa e dei Lucci	Provincia di Brindisi	n.d.	n.d.	n.d. PT
RNRO Bosco di Cerano	Comune di San Pietro Vernotico	n.d.	n.d.	n.d. PT

Parchi naturali regionali	ENTI	DGR di adozione	DGR di approvazione	PdG/PdC/PP vigente
Parco naturale regionale Lama Balice	Città metropolitana di Bari, Comune di Bari e Bitonto	L.R. 5 giugno 2007, n. 15	n.d.	PT non ancora definitivo
Parco naturale regionale "Litorale di Ugento"	Comune di Ugento	L.R. 28 maggio 2007, n. 13	n.d.	Deposito degli elaborati tecnici afferenti la bozza del PT in data 8/7/2013 con Protocollo n.15102
Parco naturale regionale Fiume Ofanto	Provincia di BAT: Comuni di Canosa di Puglia, San Ferdinando di Puglia, Candela, Ascoli Satriano, Cerignola, Margherita di Savoia e Barletta, Minervino Murge, Rocchetta Sant'Antonio, Spinazzola e Trinitapoli	L.R. 14 dicembre 2007, n. 37, modificata con leggi reg. n.7/2009, n.33/2011	n.d.	Non c'è ancora un PT




Parco naturale regionale Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo	Consorzio di Gestione tra la Provincia di Brindisi e i comuni di Ostuni e Fasano	L.R. 27 ottobre 2006, n. 31. Deliberazione Assemblea del Consorzio n. 4 del 23/7/2013 (pubblicata il 14/8/2013)	n.d.	PTP consultabile solo presso il Front-Office del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Fasano, via Parlatorio n.2
Parco naturale regionale Isola di S. Andrea e Litorale di Punta Pizzo	Comune di Gallipoli, Autorità di gestione provvisoria "Parco naturale regionale Isola di Sant'Andrea e litorale Punta Pizzo"	L.R. 10 luglio 2006, n.20, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30/4/2014	n.d.	PT
Parco naturale regionale Bosco Incoronata	Comune di Foggia, Ente Gestione Parco Bosco Incoronata	L.R. 15 maggio 2006, n. 10 modificata con l.r. 41/2013n.d.	n.d.	n.d. PT
Parco naturale regionale Porto Selvaggio e Palude del Capitano	Comune di Nardò	n.d. L.R. 15 marzo 2006, n. 6	n.d.	n.d. PT
Parco naturale regionale Saline di Punta della Contessa e Bosco di Cerano	Territori dei Comuni di Brindisi e San Pietro Vernotico, Ente di gestione delle Aree Naturali Protette della Provincia di Brindisi	L.R. 23 dicembre 2002, n. 26 e n.	n.d.	n.d. PT
Parco naturale regionale Bosco e paludi di Rauccio	Comune di Lecce, Ente di gestione provvisoria del Parco naturale regionale "Bosco e paludi di Rauccio"	L.R. 23 dicembre 2002, n. 25	n.d.	Ente di gestione delle aree naturali protette della Provincia di Lecce (art. 5 l.r.25/2002)


Parchi naturali regionali	ENTI	DGR di adozione	DGR di approvazione	PdG/PdC/PP vigente
Parco naturale regionale Terra delle Gravine	Ente di gestione delle aree naturali protette della Provincia di Taranto: Comuni di Ginosola, Laterza, Castellaneta, Mottola, Massafra, Palagiano, Palagianello, Statte, Crispiano, Martina Franca, Montemesola, Grottaglie, San Marzano, Villa Castelli	n.d.	L.R. 20 dicembre 2005, n. 18 modificata con l.r. 6/2011 e l.r. 10/2017.	n.d. PdG
Parco naturale regionale "Costa Otranto e S.	Consorzio per la gestione provvisoria del Parco: Comuni di Alessano, Andrano,	n.d.	L.R. 26 ottobre 2006, n. 30.	n.d. PT



Maria di Leuca e Bosco di Tricase"	Castrignano del Capo, Castro, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Ortelle, Otranto, Santa Cesarea Terme, Tiggiano e Tricase.			
Riserve naturali statali	ENTI	DGR di adozione	DGR di approvazione	PdG/PdC/PP vigente
Riserva naturale statale "Salina di Margherita di Savoia"	Corpo Forestale dello Stato - Ufficio territoriale per la biodiversità di Foresta Umbra (FG)	n.d.	n.d.	n.d. PdG
Riserva naturale dello Stato Torre Guaceto	Consorzio di Gestione Torre Guaceto formato dai Comuni di Brindisi e Carovigno e dall'Associazione italiana WWF for Nature Onlus	DGR n. 2247 del 29/12/2007 (BURP n. 15/2008)	DM n. 107 del 28/1/2013 (Supplemento alla GU, n. 226/2013 – Serie Generale)	Validità quinquennale 2013-2018
Riserva naturale dello Stato Oasi WWF Le Cesine	Parte dei comuni di Martina Franca e Massafra, Associazione italiana WWF for Nature Onlus	n.d.	n.d.	PdG triennale attualmente in fase di redazione
Riserva naturale orientata statale "Murge Orientali"	Corpo Forestale dello Stato - Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Martina Franca (TA)	n.d.	n.d.	n.d.
Riserva naturale biogenetica statale "Stornara"	Parte dei comuni di Castellaneta, Ginosa, Palagianò, Massafra e Bernalda, Corpo Forestale dello Stato - Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Martina Franca (TA)	n.d.	n.d.	n.d.
Riserve naturali biogenetica statale "San Cataldo"	Parte dei comuni di Vernole e Lecce, Corpo Forestale dello Stato - Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Martina Franca (TA)	n.d.	n.d.	n.d.
Riserve naturali dello Stato Falascone	Parte del comune Monte Sant'Angelo, Corpo Forestale dello Stato - Ufficio Corpo Forestale dello Stato - Ufficio territoriale per la biodiversità di Foresta Umbra (FG)	n.d.	n.d.	n.d.
Area naturale marina protetta "Porto Cesareo"	Parte della costa di Porto Cesareo	n.d.	n.d.	n.d.
Riserva Naturale Marina "Isole Tremiti"	Isole Tremiti	n.d.	n.d.	n.d.
Riserva naturale statale "Torre Guaceto"	Parte dei comuni di Brindisi e Carovigno	n.d.	n.d.	n.d.
Riserve naturali dello Stato Foresta Umbra	Corpo Forestale dello Stato - Ufficio territoriale per la biodiversità di Foresta Umbra (FG)	n.d.	n.d.	n.d.



Riserve naturali dello Stato Il Monte	Corpo Forestale dello Stato - Ufficio territoriale per la biodiversità di Foresta Umbra (FG)	n.d.	n.d.	n.d. PdG
Riserve naturali dello Stato Ischitella e Carpino	Corpo Forestale dello Stato - Ufficio territoriale per la biodiversità di Foresta Umbra (FG)	n.d.	n.d.	n.d.
Riserve naturali dello Stato Isola di Varano	Corpo Forestale dello Stato - Ufficio territoriale per la biodiversità di Foresta Umbra (FG)	n.d.	n.d.	n.d.
Riserve naturali dello Stato Lago di Lesina (parte orientale)	Corpo Forestale dello Stato - Ufficio territoriale per la biodiversità di Foresta Umbra (FG)	n.d.	n.d.	n.d.
Riserve naturali dello Stato Masseria Combattenti	Corpo Forestale dello Stato - Ufficio territoriale per la biodiversità di Foresta Umbra (FG)	n.d.	n.d.	n.d. PdG
Riserve naturali dello Stato Monte Barone	Corpo Forestale dello Stato - Ufficio territoriale per la biodiversità di Foresta Umbra (FG)	n.d.	n.d.	n.d.
Riserve naturali dello Stato Palude di Frattarolo	Corpo Forestale dello Stato - Ufficio territoriale per la biodiversità di Foresta Umbra (FG)	n.d.	n.d.	n.d.
Riserve naturali dello Stato Sfilzi	Corpo Forestale dello Stato - Ufficio territoriale per la biodiversità di Foresta Umbra (FG)	n.d.	n.d.	n.d.
Riserve naturali regionali orientate (RNRO)	Aree interessate	DGR di adozione	DGR di approvazione	PdG/PdC/PP vigente
RNRO "Bosco delle Pianelle"	Autorità di Gestione della Riserva naturale regionale orientata Bosco delle Pianelle: Comune di Martina Franca Il 28/9/2014 la gestione viene affidata al Gruppo Speleologico Martinese , WWF Martina Franca, UISP Comitato Territoriale Valle d'Itria	L.R. 23 dicembre 2002, n. 27	Piano del Parco approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 15/2015	
RNRO dei Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore	Comune di Conversano	L.R. 13 giugno 2006, n. 16	Piano del Parco approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 15/2015	PT
RNRO Palude "La Vela"	Comune di Taranto	L.R. 15 maggio	Deliberazione	PT



		2006, n. 11	Consiglio Comunale n. 24 del 2/3/2015.	
RNRO Palude del Conte e Duna Costiera – Porto Cesareo	Comune di Porto Cesareo	L.R. 15 marzo 2006, n. 5	n.d.	PT
RNRO del Litorale Tarantino Orientale	Comune di Manduria	L.R. 23 dicembre 2002, n. 24	n.d.	n.d. PT
RNRO Boschi di S. Teresa e dei Lucci	Comune di Brindisi	L.R. 23 dicembre 2002, n. 23	n.d.	n.d. PT
RNRO Bosco di Cerano	Comuni di Brindisi e di San Pietro Vernotico	L.R. 23 dicembre 2002, n. 26	n.d.	n.d. PT

2.3 Limitazioni e prescrizioni nelle aree a vincolo PAI - Puglia e Basilicata

Sul territorio della Regione Puglia vigono le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PAI Puglia, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005, e del PAI Basilicata approvato con Delibera del Comitato Istituzionale n. 11 del 21-12-2016.

Sulla base del Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Puglia e della Regione Basilicata sono state identificate le aree con Pericolosità Geomorfologica (PG1, PG2, PG3), Pericolosità Idraulica (BP, MP, AP) e Rischio PAI (R1, R2, R3, R4).

Le aree a vincolo PAI sono identificabili sui portali www.adb.puglia.it e www.adb.basilicata.it alla sezione cartografia con l'indicazione del grado di pericolosità su base IGM 1:25.000 e ortofoto.

Gli interventi ricadenti in aree a vincolo PAI (Pericolosità geomorfologica, Pericolosità idraulica, Rischio, alvei fluviali in modellamento attivo e aree golenali, fasce di pertinenza fluviale), sono realizzabili previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla conformità degli interventi con le NTA.


Ai fini della valutazione di compatibilità degli interventi con le NTA PAI, si attivano i procedimenti autorizzativi presso l'Autorità di Bacino della Puglia e l'Autorità di Bacino della Basilicata del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale anche attraverso lo strumento della Conferenza di Servizi ai sensi del Decreto Legislativo n. 127 del 30/06/2016, appositamente convocata dall'Amministrazione Procedente identificata con la Regione Puglia.

2.4 Limitazioni e prescrizioni nelle aree a vincolo idrogeologico

Il Regio Decreto 30/12/1923 n.2367 (riordino e riforma della legislazione in materia di boschi e di territori montani) ha identificato i criteri per le aree soggette a vincolo idrogeologico, attualmente disciplinato dal Regolamento Regionale n.9 del 11/03/2015 recante "*Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico*".

Il vincolo idrogeologico, ai sensi del R.R. n.9 del 11/03/2015, è un vincolo conformativo che limita l'uso di "*terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di determinate forme d'utilizzazione, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere stabilità o turbare il regime delle acque*".

Il Regolamento Regionale n.9 all'art. 16, comma 5, stabilisce:



- che la trasformazione delle superfici a pascolo permanente ad altri usi è vietata;
- specifici accorgimenti tecnici per l'esecuzione delle operazioni di lavorazione del terreno e di scavo.

Le aree a vincolo idrogeologico sono identificabili sul portale SIT Puglia con apposita cartografia tematica riportata anche su base catastale. Tutti gli interventi ricadenti in aree a vincolo idrogeologico, sono realizzabili previa attivazione delle procedure previste dal Regolamento Regionale n.9 del 11/03/2015.

La procedura potrà essere espletata anche attraverso lo strumento della Conferenza di Servizi ai sensi del Decreto Legislativo n. 127 del 30/06/2016, appositamente convocata dall'Amministrazione Procedente identificata con la Regione Puglia.

2.5 Limitazioni e prescrizioni nelle aree percorse da incendio ai sensi della Legge n.353/2000

Gli interventi di miglioramento forestale all'interno delle aree percorse da incendio sono soggette a limitazioni in base al dettato normativo dell'art. 10 della L. n. 353/2000 - Divieti, prescrizioni e sanzioni - che, al comma 1 specifica le seguenti prescrizioni:

- *"Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni..".*

"E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data".

- *"Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici".*


Pertanto, potranno essere presentati progetti per interventi relativamente ad aree percorse da incendi oltre i 5 anni precedenti la data di presentazione delle DdS;

Le aree percorse da incendio sono identificabili sul portale www.simontagna.it alla sezione cartografia, che può essere consultata nelle fase di analisi di fattibilità e progettazione preliminare.

In fase di presentazione della documentazione progettuale la ditta richiedente e il tecnico progettista dovranno dichiarare che le aree boscate oggetto di domanda non sono state interessate da incendi boschivi così come definiti dall'art. 2 della L. 353/2000, tra l'ultima perimetrazione di cui al suddetto portale e la data di presentazione della DdS. Dovranno altresì impegnarsi a comunicare eventuali incendi intervenuti successivamente alla data di presentazione della DdS ed in corso di perimetrazione.

2.6 Limitazioni e prescrizioni nelle aree boscate relativamente all'esecuzione di tagli selvicolturali

Gli interventi che prevedono operazioni di taglio selvicolturale sono soggette ad autorizzazione ai sensi del R.R. n.19 del 13/10/2017. Gli stessi interventi dovranno essere compatibili con le PMPF (Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale) vigenti nell'area interessata. Ai fini dell'autorizzazione delle operazioni selvicolturali, connesse con gli interventi, si attivano i procedimenti autorizzativi di cui al R.R. n.19/2017 e s.m.i., presso i Servizi Territoriali provinciali del Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia, a seguito di richiesta.



La procedura potrà essere espletata anche attraverso lo strumento della Conferenza di Servizi ai sensi del Decreto Legislativo n.127 del 30/06/2016, appositamente convocata dall'Amministrazione Procedente identificata con la Regione Puglia.

2.7 Limitazioni e prescrizioni nelle aree già oggetto di precedenti progetti di miglioramento forestale finanziati con fondi pubblici

Gli *interventi di miglioramento forestale* della Sottomisura 8.6, all'interno delle superfici precedentemente oggetto di finanziamenti pubblici, sono ammissibili al sostegno se compatibili:

- con i Piani di Coltura e Conservazione sottoscritti in sede di collaudo di eventuali precedenti progetti sugli stessi soprassuoli;
- con le prescrizioni derivanti dai precedenti finanziamenti pubblici;
- con le limitazioni del regime "*De Minimis*", relativamente all'entità dell'aiuto pubblico erogabile (massimo Euro 200.000,00 nei tre esercizi finanziari).


2.8 Ulteriori limitazioni

Non sono ammissibili agli aiuti gli interventi, seppur previsti dalla Sottomisura, non consentiti dalla vincolistica vigente negli ambiti territoriali di localizzazione degli investimenti.

Inoltre:

- Gli interventi potranno essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell'arco del periodo di programmazione;
- Nelle aree Natura 2000, in caso di superfici boscate superiori a 50 ettari, divieto di rimboscimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 mq per le fustaie e a 5.000 mq per i cedui semplici o composti. Sono fatti salvi gli interventi di ripristino di habitat forestali da effettuare in radure entro rimboscimenti di specie alloctone da rinaturalizzare.
- La selezione delle specie, varietà ed ecotipi da piantumare non dovrà rappresentare una minaccia per la biodiversità locale e per la salute umana;
- Non sono ammissibili:
 - interventi di manutenzione e di gestione ordinaria e straordinaria;
 - gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;
 - interventi per la realizzazione di boschi cedui a turno breve e le piantagioni di alberi di Natale e a scopo energetico.

Le suddette limitazioni o esclusioni delle tipologie di intervento saranno comunque oggetto di verifica nel corso dei controlli di ammissibilità dei progetti e delle DdS.



3. TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI, DETTAGLI DI ESECUZIONE E RELATIVE LIMITAZIONI

3.1 Premessa

La Sottomisura intende sostenere investimenti finalizzati alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali, incrementare il valore economico delle foreste ed ottimizzare la gestione dei sistemi forestali.

Gli interventi previsti dalle azioni 1, 2 e 3 della Sottomisura 8.6 riguardano le operazioni di miglioramento forestale, per le quali è prevista l'erogazione di aiuti nella misura del 65% dell'investimento ammissibile.

Per ciascuno degli interventi delle singole azioni sono consentite una serie di operazioni che fanno riferimento ai *Prezziari* vigenti e devono essere adeguatamente documentate secondo le regole stabilite dal bando per la presentazione delle DdS, dalla concessione degli aiuti e dagli atti conseguenti.

Le operazioni consentite in molti casi fanno riferimento ai *Prezziari* vigenti e nello specifico:

- *Prezziario dei Lavori e delle Opere Forestali ed Arboricoltura da Legno*. Il *prezziario* vigente è stato approvato con Deliberazione Giunta Regionale Puglia del 25 settembre 2017, n. 1468, Art.13 L.R. n.13/2001 – Elenco regionali dei prezzi delle opere pubbliche – Aggiornamento – Listino Prezzi Regionale anno 2017, modifiche Capitolo E cod.01.31 e Capitolo OF;
- Elenco regionali dei prezzi delle opere pubbliche – Aggiornamento – Listino Prezzi Regionale anno 2017– approvato con Deliberazione Giunta Regionale n.905 del 07/06/2017;

Per le voci di costo non previste da *Prezziario* vigente si farà riferimento all'acquisizione dei preventivi per le forniture interessate.

In ogni caso sia in sede di progettazione sia di esecuzione degli interventi, gli stessi devono essere adeguatamente descritti e documentati secondo le regole stabilite dal bando per la presentazione delle DdS, dalla concessione degli aiuti e dagli atti conseguenti.


Il criterio di scelta per l'attuazione degli interventi previsti, da proporre in sede progettuale, è correlato sia a fattori soggettivi, ossia alla volontà del richiedente il sostegno ed a valutazioni imprenditoriali, sia a fattori oggettivi specifici, per le condizioni dei boschi interessati, sia a fattori oggettivi di carattere generale, correlati a condizioni ambientali e socio-economiche.

Il progetto degli investimenti sarà comunque soggetto a valutazioni di ammissibilità, sia per i procedimenti autorizzativi correlati alla vincolistica vigente nell'ambito di intervento sia per la concessione degli aiuti della Sottomisura interessata.

Nel dettaglio, per gli interventi dell'azione 1 si dovranno valutare adeguatamente le necessità dell'azienda forestale e l'effettiva redditività degli investimenti proposti. Nel caso dell'azione 2 il progetto deve valutare adeguatamente tutti i fattori determinanti la tipologia di popolamento forestale, le condizioni pedo-climatiche, l'esposizione e ogni altro elemento, fisico o biologico, che possa contribuire a creare un microclima particolare, favorendo o danneggiando gli interventi proposti.

Il progetto di investimenti, nel dettaglio, deve valutare adeguatamente tutti i fattori determinanti ai fini delle valutazioni di ammissibilità del progetto stesso. Nel loro complesso, l'insieme delle informazioni e dei dati disponibili, e le conseguenti valutazioni di natura tecnica ed economica, permetteranno di stabilire:

- gli obiettivi del progetto di miglioramento forestale per la Sottomisura 8.6;



- i dettagli di natura tecnica ed operativa, relativi alla tipologia di miglioramento forestale;
- i dettagli di natura tecnica ed operativa, relativi al miglioramento della dotazione in macchine ed attrezzature aziendali;
- i dettagli di implementazione ed attuazione del Piano di Gestione Forestale.

Tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'ammissibilità delle opere sia per i procedimenti autorizzativi sia per l'ammissibilità degli interventi agli aiuti della Sottomisura interessata, nonché i dati relativi agli aspetti di carattere prettamente tecnico ulteriormente dettagliati ai successivi paragrafi, saranno acquisiti informaticamente tramite il Formulário degli Interventi e con la documentazione di progetto specificata al successivo paragrafo 6 delle presenti Linee Guida.

3.2 - Azione 1 - Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali

3.2.1 Interventi previsti

L'azione 1 mira al miglioramento della qualità del prodotto e al miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e prevede i seguenti interventi:

- 3.2.1.1 Adeguamento innovativo delle dotazioni tecniche di macchinari e attrezzature;
- 3.2.1.2 Realizzazione, ammodernamento e adeguamento di vivai forestali destinati alla produzione di piantine forestali, per soddisfare il fabbisogno aziendale, da realizzarsi nella medesima zona forestale.

Si riportano di seguito le caratteristiche specifiche per le singole tipologie di operazioni previste dall'azione 1 ai fini della loro ammissibilità.


3.2.2.1 - Adeguamento innovativo delle dotazioni tecniche di macchinari ed attrezzature.

Per questo intervento sono consentiti l'acquisto o il leasing di macchine, mezzi, attrezzature e impianti nuovi per le seguenti finalità:

- Gestione del bosco, utilizzazioni forestali e raccolta di biomasse legnose;
- Lavorazione pre-industriale dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali, finalizzata alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali, industriali e /o energetici su piccola scala;
- Raccolta, stoccaggio, lavorazione e commercializzazione di prodotti non legnosi in bosco;
- Seconda trasformazione su piccola scala, per gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici (cippatura e pellettatura).

Si tratta di investimenti volti ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali e dei prodotti secondari del bosco in un'ottica di gestione sostenibile, favorendo gli investimenti per lo sviluppo e la razionalizzazione dei processi di utilizzazione forestali, trasformazione, commercializzazione e mobilitazione dei prodotti, al fine di contribuire alla modernizzazione dei vari soggetti e migliorare la distribuzione del reddito tra i vari attori operanti nel settore.

Beneficiari di questo intervento sono, oltre ai selvicoltori privati e ai loro consorzi, anche le PMI che non gestiscono direttamente superfici forestali ma sono coinvolte nelle filiere forestali per la valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti nonché le imprese che forniscono servizi di gestione forestale purchè iscritte all'albo regionale delle imprese boschive, con le limitazioni in base alla superficie forestale posseduta o alla classe di appartenenza per le imprese boschive riportate nella tabella 3.

**Tabella 3 - Limitazioni adeguamenti delle dotazioni tecniche di macchinari ed attrezzature**

Classe Impresa boschiva/ Superf. forestale (ha)	Attrezzature per gestione bosco (max €)	Attrezzature per lavorazione pre-industriale (max €)	Attrezzature per produzioni NON legnose (max €)
Classe D	25.000	30.000	NO
Aziende forestali 5 ÷ 25 ha	25.000	30.000	SI
Classe C	75.000	50.000	NO
Aziende forestali > 25 ha ≤ 100 ha	75.000	50.000	SI
Classe A e B	100.000	200.000	NO
Aziende forestali > 100 ha	100.000	200.000	SI
PMI del legno	NO	200.000 NO Cippato e pellets	NO

- Gestione del bosco, utilizzazioni forestali e raccolta di biomasse legnose.

E' previsto l'acquisto di mezzi, macchine e attrezzature per il miglioramento del bosco, le utilizzazioni forestali, il concentramento e l'esbosco, la raccolta di assortimenti e biomasse legnose.

Per le macchine e attrezzature sono ammissibili a contributo gli acquisti di quelle appartenenti alle tipologie elencate nella successiva Tabella 4 con le limitazioni in essa contenute relativamente alla superficie boscata posseduta o alla classe di iscrizione all'albo delle imprese boschive.

Le trattrici gommate, per essere idonee ai lavori forestali e quindi ammissibili a contributo, devono essere adattati ai lavori forestali e avere le seguenti specifiche tecniche minimali:

- essere a doppia trazione;
- essere dotate di cabina o di telaio di sicurezza;
- avere opportune protezioni del posto di guida (retinature anteriori e posteriori), del motore, della trasmissione, degli organi meccanici, della calandra, del serbatoio;
- avere pneumatici forestali con valvole di gonfiaggio adeguatamente protette.


- Lavorazione pre-industriale dei prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali, finalizzata alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali, industriali e /o energetici su piccola scala.

E' previsto l'acquisto di macchine ed attrezzature per interventi di classificazione, stoccaggio e primo trattamento dei prodotti legnosi, anche finalizzate alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali e/o energetici.

Sono ammessi a contributo l'acquisto e l'installazione di tutte le attrezzature e le linee per l'esecuzione delle operazioni sopra indicate e l'acquisto e l'eventuale installazione di altri macchinari, attrezzature idonee alla valorizzazione dei prodotti legnosi della selvicoltura. In particolare sono ammissibili:

- a) rotoimballatrici per legna da ardere e/o fascine;
- b) carri portatronchi, catene di carico, nastri trasportatori;
- c) segatronchi, seghe e troncatrici;
- d) attrezzature per la classificazione del legname;
- e) attrezzature e mezzi di movimentazione interna;

- Seconda trasformazione su piccola scala, per gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici.



E' previsto l'acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per la seconda trasformazione su piccola scala, anche a scopi energetici, nonchè l'acquisto ed installazione di tutte le attrezzature e le linee per l'esecuzione delle operazioni sopra indicate. In particolare sono ammissibili:

- a) impianti tecnologici di servizio specificamente finalizzati all'attività di seconda trasformazione;
- b) bricchettatrici e confezionatrici di bricchetti ed altro;
- c) macchine o attrezzature per la pellettizzazione.

- Raccolta, stoccaggio, lavorazione e commercializzazione di prodotti non legnosi in bosco

E' ammesso a contributo l'acquisto e l'installazione di nuovi macchinari e attrezzature per la raccolta, il condizionamento, confezionamento, il magazzinaggio dei prodotti secondari non legnosi del bosco. Oltre a tutte le attrezzature e le linee per l'esecuzione delle operazioni sopra indicate, sono ammissibili a finanziamento anche l'acquisto e l'eventuale installazione di altri macchinari o attrezzature idonee alla valorizzazione dei prodotti secondari del bosco, quali:

- a) macchinari, attrezzature e relativa impiantistica di collegamento per lavorazione, analisi, controllo, allarme;
- b) attrezzature per esecuzione di analisi e controllo di laboratorio;
- c) attrezzature e mezzi di movimentazione interna;


Le voci di costo e le tipologie riguardanti macchine e attrezzature ammissibili sono identificate e classificate secondo quanto di seguito schematizzato, nella tabella 4, con l'indicazione dei criteri di riferimento in base alla tipologia di operazione da svolgere, alla dimensione delle superfici boscate possedute o alla classe di iscrizione all'albo delle imprese boschive.

Non sono ammissibili:

- le spese per interventi riconducibili alle operazioni di rinnovamento del bosco dopo il taglio definitivo di utilizzazione;
- i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria e sostituzione dotazionale di macchine agricole/forestali;
- i costi per l'acquisto di beni non durevoli come i materiali di consumo a ciclo breve (dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali, materiale di consumo vivaistico, ecc.);
- gli investimenti di trasformazione industriale del legname e per la produzione di pannelli e mobili nonchè gli interventi non riconducibili alla "piccola scala" come definita al paragrafo 8.2.8.3.6.6;
- gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;
- i costi inerenti la viabilità forestale di ogni ordine e grado che trova sostegno nell'ambito dell'art. 17 e 20 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

In ogni caso gli interventi devono avere la caratteristica di essere **precedenti la trasformazione industriale del legname e su "piccola scala"**, ossia:

- investimenti inferiori a 300.000,00 Euro se eseguiti direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale, singole o associate, da aziende di prima trasformazione del legname o che producono assortimenti o prodotti legnosi semilavorati non finiti o grezzi;
- per le segherie la capacità massima di lavorazione dei macchinari produttivi finanziati non deve



essere superiore ai 5000 m³/anno, con un limite assoluto di materiale tondo in ingresso nella segheria di 10.000 m³;

- La produzione di cippato o pellets si considera su piccola scala quando eseguita direttamente dalle aziende che gestiscono terreni forestali, dalle imprese di utilizzazione forestale o da loro associazioni e per investimenti non superiori a 100.000,00 Euro.





Tabella 4 - Indicazione della tipologia di imprese boschive e di superfici boscate a cui gli investimenti sono indirizzati

FASI DI LAVORO	Classe D	Classe C*	Classe A e B*
	superficie boscata 5 ÷ 25 ha	superficie boscata* 26 ÷ 50 ha	Superficie boscata > 50 ha*
Taglio, allestimento, decespugliamento, potature e lavori manuali di supporto	Motoseghe Decespugliatori, anche a spalla o spaleggiati; decespugliatori portati Aste potatrici; Giratronchi Slittini; Tirfor Soffiatori Altre attrezzature minute		Processor (allestitrice) Harvester abbattitrice/allestitrice) Feller (abbattitrice; abbattitrice/esboscatrice) teste abbattitrici teste processor teste harvester
Concentramento ed esbosco	Verricelli; Canalette; Motocarriola Rimorchi trazionati Mulo meccanico Gabbie affastellatrici; pese calibrate	Trattore con gabbie Teleferiche con stazione motrice mobile ma senza motore indipendente o mini-gru a cavo anche di tipo tradizionale, purché con lunghezza della fune portante non superiore a 500 m	Skidder (trattore articolato) Teleferiche con stazione motrice mobile e con motore indipendente o impianti tradizionali di caratteristiche medio grandi Forwarder (trattore articolato portante)
Trasporto aziendale	Forche o pinze carica tronchi Gru caricatrici forestali Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza fino a 20 kW (Motoagricole) Attrezzature per trasporto legna con muli da soma (Basto, finimenti, ecc.)	Trasporter (trattore con cassone) Trattori forestali gommati di potenza compresa fra i 35 e i 125 kW Trattrici agricole gommate adattate ai lavori forestali e di potenza compresa fra i 35 e i 125 kW Escavatori retroportati Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 11 e 30 kW; Mezzi promiscui (tipo Pick up) a trazione integrale, max 3-5 posti a sedere, con cassone attrezzato per il trasporto della minuteria.	Carrelli per il trasporto di macchine operatrici Trattori forestali gommati di potenza superiore ai 125 kW Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 31 e 50 kW Escavatori tipo ragno di potenza fino a 100 kW Semoventi idonei ai lavori forestali, con potenza compresa tra 51 e 75 kW Escavatori tipo ragno di potenza superiore ai 100 kW Autocarri e mezzi promiscui forestali a trazione integrale per trasporto su piste e strade forestali del legname e del personale attrezzature per la classificazione del legname



<p>Lavorazioni preindustriali e/o seconda trasformazione su piccola scala</p>	<p>Cippatrici piccole, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime fino a 50 kW</p>	<p>Sega o sega spacca; Spaccalegna; Scortecciatici; Sramatrici; Puntapali Segherie mobili; Imballatrici; piattaforme di pesa; Cippatrici medie, con motore proprio o azionate da trattore o motrice, che per lavorare necessitano di potenze massime fino a 100 kW</p>	<p>Cippatrici medio- grandi, con motore proprio o azionate da trattore o motrice , che per lavorare necessitano di potenze massime comprese tra i 101 - 130 kW Cippatrici grandi, con motore proprio o azionate da trattore o motrice , che per lavorare necessitano di potenze massime superiori ai 130 kW Macchine e attrezzature per la pellettizzazione. Linee di profilatura Refilatrici; Bricchettatrici Strumenti per la misurazione del contenuto idrico della legna e del cippato. nastri trasportatori</p>
--	--	--	--



In ogni caso, ai fini della determinazione delle spese ammissibili al sostegno della Sottomisura 8.6 - azione 1 intervento 1.1, saranno riconosciute le operazioni effettivamente realizzate e rendicontate secondo le disposizioni previste dal bando per la presentazione delle DdS, dalla concessione degli aiuti e dagli atti conseguenti


3.2.2.2 - *Realizzazione, ammodernamento e adeguamento di vivai forestali*

Per questo intervento sono consentite operazioni finalizzate alla realizzazione, ammodernamento e adeguamento di vivai forestali destinati alla produzione di piantine forestali, per soddisfare il fabbisogno aziendale, da realizzarsi nella medesima zona forestale relativamente ad acquisti di macchine, attrezzature ed impianti idonei.

Nella relazione progettuale, il progettista dovrà giustificare le dimensioni del vivaio, in termini di capacità produttiva e dotazioni tecniche con riferimento alla dimensione delle superfici boscate a cui i vivai forestali sono asserviti e delle eventuali superfici da rimboschire, attraverso un piano pluriennale di intervento, basato su parametri oggettivi e scientifici.

Tabella 5 - Voci di costo per l'intervento 1.2 Realizzazione, ammodernamento e adeguamento di vivai forestali

Codice	Voce	Unità di riferimento	Importo Unitario Euro	Note
E 01.07	Fornitura e posa in opera di terreno vegetale idoneo per formazione di strato superficiale dei rinterri, esente da ciottoli, radici e materie rocciose in genere, compreso lo spargimento e la configurazione.	mc	€ 26,25	
Inf 02.100	Telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 gr/mq, fornitura e posa in opera, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici	mq	€ 4,07	
OF 04.12	Recinzione con rete metallica dell'altezza di m 2,00 (kg 3,2 al metro lineare) sorretta e tenuta in tensione da pali di castagno (Ø cm 15-20) della lunghezza di m 2,50, posti ad una distanza di m 2,50, compresi puntoni e tiranti nelle deviazioni di apertura (larghezza m 3,00) per l'accesso ai mezzi antincendio	ml	€ 17,11	
OF.04.17	Fornitura e posa in opera di tabella monitoria cm 60x90 a colori su palo di ferro tubolare, compreso getto per fondazione	cad	€ 191,35	
OF 04.18	Fornitura e posa in opera di cancello in ferro della lunghezza fino a m 5, con lucchetto, per la regolamentazione dell'accesso della viabilità forestale, compresi getto di strutture di fondazione contro terra o entro cassette e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte	cad	€ 1.101,83	
A preventivo	Acquisto di bancali, carrelli			
A preventivo	Strutture di ombreggiamento			
A preventivo	Barriere anti vento (barriere morte costituite da teli molto resistenti, in tessuto di polietilene)			
A	Impianto di nebulizzazione ad alta pressione "fog"			



preventivo	system”			
A preventivo	Macchine operatrici semoventi idonee ai lavori in vivaio, con potenza compresa tra 5 e 10 KW			
A preventivo	Attrezzature collegate alle macchine operatrici, quali frese, muletti, ecc.			

In ogni caso, ai fini della determinazione delle spese ammissibili al sostegno della Sottomisura 8.6 - azione 1 intervento 1.2, saranno riconosciute le operazioni effettivamente realizzate e rendicontate secondo le disposizioni previste dal bando per la presentazione delle DdS, dalla concessione degli aiuti e dagli atti conseguenti

3.3 - Azione 2 - Investimenti e pratiche forestali sostenibili finalizzate ad accrescere il valore economico delle foreste

3.3.1 Interventi previsti

L'azione 2 è finalizzata al miglioramento della struttura, composizione e densità dei boschi e all'incremento del valore economico delle formazioni boschive, e prevede i seguenti interventi:

3.3.1.1 Interventi selvicolturali con finalità produttive;

3.3.1.2 Interventi selvicolturali per il recupero e la valorizzazione produttiva dei boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati.

Si riportano di seguito le caratteristiche specifiche per le singole tipologie di operazioni previste dall'azione 2 ai fini della loro ammissibilità.

3.3.2.1 - Interventi selvicolturali con finalità produttive

Questa tipologia di interventi va attuata esclusivamente in boschi già produttivi e dovranno essere funzionali all'utilizzo artigianale e industriale dei prodotti legnosi e/o funzionali all'ottenimento di prodotti non legnosi. In particolare sono previsti: investimenti straordinari di valorizzazione economica delle foreste consistenti nelle conversioni dei cedui semplici in fustaia (tagli intercalari, diradamenti selettivi), dei cedui composti e dei cedui matricinati in buone o ottime condizioni vegetative e con adeguata provvigione legnosa da avviare (o da convertire, se già avviata la fase di conversione) ad alto fusto.

Per questo intervento sono consentite operazioni di tagli colturali, ripuliture di vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcatore, sfolli, ripuliture e diradamenti, tagli intercalari per l'eliminazione di essenze alloctone, disetaneizzazione, tagli di conversione e avviamento a fustaia, abbattimento delle piante malate e/o morte e sostituzione con specie autoctone pregiate.

Nel dettaglio le operazioni sono identificate e classificate sulla base del Prezziario, secondo quanto di seguito schematizzato, nella tabella 6, con l'identificazione delle operazioni principali, secondarie, delle relative variabili e delle corrispondenti motivazioni.

3.3.2.2 - Interventi selvicolturali per il recupero e la valorizzazione produttiva dei boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati

Per questo intervento sono consentite operazioni straordinarie volte a modificare la composizione specifica di popolamenti artificiali, in abbandono colturale e/o degradati per favorire lo sviluppo di specie autoctone di maggior pregio e valore tecnologico. Sono compresi i costi per operazioni di tramarratura,



riceppatura, rinfoltimenti con specie autoctone di latifoglie nobili per boschi di latifoglie; sfolli, diradamenti nelle compagini più dense e rinfoltimenti in quelle più rade con latifoglie per i boschi di conifere.

Nel dettaglio le operazioni sono identificate e classificate sulla base del Prezziario, secondo quanto di seguito schematizzato, nella tabella 6, con l'identificazione delle operazioni principali, secondarie, delle relative variabili e delle corrispondenti motivazioni.

3.3.3 - Identificazione e classificazione delle operazioni ammissibili per l'azione 2

Tutte le operazioni precedentemente descritte ed elencate nei paragrafi 3.3.1.1, 3.3.1.2, relative agli interventi 1 e 2 della azione 2, dovranno essere conformi ai titoli abilitativi conseguiti ed alle PMPF vigenti nell'area interessata.

Le suddette operazioni, sono identificate e classificate sulla base del Prezziario dei Lavori e delle Opere Forestali ed Arboricoltura da Legno, approvato con DGR Puglia del 25 settembre 2017, n. 1468, Art.13 L.R. n.13/2001 – Elenco regionali dei prezzi delle opere pubbliche – Aggiornamento – Listino Prezzi Regionale anno 2017, modifiche Capitolo E cod.01.31 e Capitolo OF, secondo quanto di seguito schematizzato.

In ogni caso, ai fini della determinazione delle spese ammissibili al sostegno della Sottomisura saranno riconosciute le operazioni effettivamente realizzate e rendicontate secondo le disposizioni previste dal bando per la presentazione delle DdS, dalla concessione degli aiuti e dagli atti conseguenti.

Tabella 6 - Voci di costo ammissibili per Interventi selvicolturali con finalità produttive

Codice	Voce	Unità di riferimento	Importo Unitario Euro	Entità di intervento	Note
OF 02.01a	Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante con attrezzature portatili (motoseghe, decespugliatori), solo se ritenuta necessaria e limitatamente alle specie invadenti, rilasciando le specie tipiche del sottobosco. Compresa ripulitura, accumulo, allontanamento e/o distruzione in spazi non pregiudizievoli del materiale vegetale di risulta. In condizioni di forte infestazione (oltre il 50% della superficie) – PRIMA CLASSE DI PENDENZA	ha	€ 1.071,18		
OF 02.01b	Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante con attrezzature portatili (motoseghe, decespugliatori), solo se ritenuta necessaria e limitatamente alle specie invadenti, rilasciando le specie tipiche del sottobosco. Compresa ripulitura, accumulo, allontanamento e/o distruzione in spazi non pregiudizievoli del materiale vegetale di risulta. In condizioni di forte infestazione (oltre il 50% della superficie) – SECONDA CLASSE DI PENDENZA	ha	€ 1.285,42		
OF	Eliminazione selettiva in bosco della	ha	€ 667,58		



02.02a	vegetazione infestante, come sopra, ma in condizioni di debole infestazione (meno del 50% della superficie) – PRIMA CLASSE DI PENDENZA				
OF 02.02b	Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante, come sopra, ma in condizioni di debole infestazione (meno del 50% della superficie) – SECONDA CLASSE DI PENDENZA	ha	€ 801,10		
OF 02.03a	Rinfoltimento nelle radure e negli spazi vuoti esistenti. Applicare una maggiorazione del 20 % alle voci di spesa inerenti ai lavori di cui alla categoria capitolo OF 01- PRIMA CLASSE DI PENDENZA	%	20%		
OF 02.03b	Rinfoltimento nelle radure e negli spazi vuoti esistenti. Applicare una maggiorazione del 20 % alle voci di spesa inerenti ai lavori di cui alla categoria capitolo OF 01- SECONDA CLASSE DI PENDENZA	%	20%		
OF 01.22	Apertura manuale di buche in terreno precedentemente lavorato, cm 40x40x40	cad	€ 1,37	Max 300/ha	
OF 01.23	Apertura manuale buche in terreno compatto	cad	€ 3,07		
OF 01.24	Apertura buca con trivella meccanica (diametro cm 40, profondità cm 40)	cad	€ 2,07		
OF 01.25	Apertura di buche, con trivella meccanica, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso ogni altro onere accessorio	cad	€ 2,58		
OF 01.27	Collocamento a dimora di piantina resinosa e latifolia a radice nuda, comprese la ricolmatura con compressione del terreno adiacente le radici delle piante, la razionale posa in tagliola, l'imbozzimatura, la spuntatura delle radici ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte (escluso la fornitura della pianta)	cad	€ 1,48	Max 300/ha	
OF 01.28	Collocamento a dimora di latifolia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del terreno (escluso la fornitura della pianta)	cad	€ 1,86	Max 300/ha	
OF 01.29	Fornitura di piantina di latifolia o conifera a radice nuda	cad	€ 1,01		Anche in combinazione tra loro ma max 300/ha
OF 01.30	Fornitura di piantina di latifolia o conifera in fitocella	cad	€ 2,28		
OF 01.38	Cannucce in bambù per sostegno piantine e/o protezioni individuali (lunghezza 1,5 m)	cad	€ 0,20		
OF 01.39	Messa in opera di canne di bambù, compresa legatura alla protezione individuale	cad	€ 0,82		
OF	Taglio di preparazione all'avviamento	ha	€ 3.201,16		



REGIONE
PUGLIA



02.04a	all'alto fusto di bosco ceduo di età di circa 1,5 turni, eseguito con motosega e mezzi manuali mediante la eliminazione dei polloni sottomessi, malformati e in sovrannumero, con il rilascio di 1 – 3 polloni a ceppaia, scelti tra i migliori per conformazione, sviluppo e capacità di affrancamento. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) – PRIMA CLASSE DI PENDENZA				
OF 02.04b	Taglio di preparazione all'avviamento all'alto fusto di bosco ceduo di età di circa 1,5 turni, eseguito con motosega e mezzi manuali mediante la eliminazione dei polloni sottomessi, malformati e in sovrannumero, con il rilascio di 1 – 3 polloni a ceppaia, scelti tra i migliori per conformazione, sviluppo e capacità di affrancamento. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) – SECONDA CLASSE DI PENDENZA	ha	€ 3.841,39		
OF 02.05a	Taglio di conversione all'alto fusto di bosco ceduo da effettuare almeno 10 anni dopo il taglio di preparazione mediante taglio selettivo sui polloni soprannumerari. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) – PRIMA CLASSE DI PENDENZA	ha	€ 2.761,63		
OF 02.05b	Taglio di conversione all'alto fusto di bosco ceduo da effettuare almeno 10 anni dopo il taglio di preparazione mediante taglio selettivo sui polloni soprannumerari – SECONDA CLASSE DI PENDENZA	ha	€ 3.313,96		
OF 02.06a	Taglio di diradamento in fustaia transitoria di latifoglie miste, da effettuare almeno 15 anni dopo il primo intervento di conversione, consistente nella eliminazione delle piante e/o polloni soprannumerari, malformati, deperiti, sottomessi o eccessivamente aduggiati. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) – PRIMA CLASSE DI PENDENZA	ha	€ 2.704,32		
OF 02.06b	Taglio di diradamento in fustaia transitoria di latifoglie miste, da effettuare almeno 15 anni dopo il primo intervento di conversione, consistente nella eliminazione	ha	€ 3.245,18		



	delle piante e/o polloni soprannumerari, malformati, deperiti, sottomessi o eccessivamente aduggiati. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) – SECONDA CLASSE DI PENDENZA				
OF 02.07a	Taglio di diradamento fitosanitario in fustaia di latifoglie miste consistente nell'eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi – PRIMA CLASSE DI PENDENZA	ha	€ 2.404,68		
OF 02.07b	Taglio di diradamento fitosanitario in fustaia di latifoglie miste consistente nell'eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi – SECONDA CLASSE DI PENDENZA	ha	€ 2.885,62		
OF 02.08a	Diradamento selettivo da eseguirsi su giovane fustaia di resinose di età variabile avente diametro (a m 1,30 dal suolo) di cm 10-20 mediante il taglio alla base. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) – PRIMA CLASSE DI PENDENZA	ha	€ 1.968,23		
OF 02.08b	Diradamento selettivo da eseguirsi su giovane fustaia di resinose di età variabile avente diametro (a m 1,30 dal suolo) di cm 10-20 mediante il taglio alla base. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) – SECONDA CLASSE DI PENDENZA	ha	€ 2.361,88		
OF 02.09a	Diradamento selettivo da eseguirsi su giovane fustaia di resinose di età variabile avente diametro (a m 1,30 dal suolo) di cm 20-30 mediante il taglio alla base. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia)– PRIMA CLASSE DI PENDENZA	ha	€ 2.433,86		
OF 02.09b	Diradamento selettivo da eseguirsi su giovane fustaia di resinose di età variabile avente diametro (a m 1,30 dal suolo) di cm 20-30 mediante il taglio alla base. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia)– SECONDA CLASSE DI PENDENZA	ha	€ 2.920,63		



REGIONE
PUGLIA



<p>OF 02.12</p>	<p>Diradamento dal basso in bosco ceduo a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprasuolo monoplano, compresa sramatura, depezzatura della ramaglia, concentrazione dei fusti per il successivo esbosco. Con designazione dei candidati. Parametri di riferimento: densità iniziale 1.500 polloni/ha, prelievo medio 30% dei polloni.</p>	<p>ha</p>	<p>€ 2.008,00</p>		
<p>OF 02.13</p>	<p>Diradamenti schematico/geometrici ovvero riduzione della biomassa legnosa allo scopo di diminuire la competizione all'interno del popolamento ed aumentare la stabilità fisica degli alberi rimasti. Tale operazione viene usualmente svolta in popolamenti artificiali a sesto regolare e impianti di arboricoltura da legno. Sono comprese anche la sramatura, la sminuzzatura della ramaglia, l'esbosco e il concentrazione a bordo strada carrabile per il successivo e definitivo allontanamento. Parametri di riferimento: densità iniziale 400 piante/ha, eliminazione geometrica del 50% sul numero, diametro piante eliminate medio piccolo.</p>	<p>ha</p>	<p>€ 2.400,00</p>		
<p>OF 02.16a</p>	<p>Intervento di spalatura eseguita su rimboscimento o giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino al 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a m 2); compreso l'eventuale taglio delle piante morte o gravemente danneggiate. Lavoro compreso di raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia e materiale morto)– PRIMA CLASSE DI PENDENZA</p>	<p>ha</p>	<p>€ 1.612,76</p>		
<p>OF 02.16b</p>	<p>Intervento di spalatura eseguita su rimboscimento o giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino al 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a m 2); compreso l'eventuale taglio delle piante morte o gravemente danneggiate. Lavoro compreso di raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del</p>	<p>ha</p>	<p>€ 1.935,31</p>		



	materiale di risulta (ramaglia e materiale morto) – SECONDA CLASSE DI PENDENZA				
OF 02.14a	Intervento selvicolturale di ricostituzione boschiva in bosco ceduo degradato mediante taglio di tramarratura e succisione delle ceppaie intristite e deperienti, taglio dei polloni sovrannumerari, riceppatura, ed eventuale decespugliamento, ove necessario, attraverso l'eliminazione di specie indesiderate, compreso l'allontanamento e distruzione del materiale di risulta, anche in terreni rocciosi e scoscesi. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia)– PRIMA CLASSE DI PENDENZA	ha	€ 2.285,44		
OF 02.14b	Intervento selvicolturale di ricostituzione boschiva in bosco ceduo degradato mediante taglio di tramarratura e succisione delle ceppaie intristite e deperienti, taglio dei polloni sovrannumerari, riceppatura, ed eventuale decespugliamento, ove necessario, attraverso l'eliminazione di specie indesiderate, compreso l'allontanamento e distruzione del materiale di risulta, anche in terreni rocciosi e scoscesi. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia)– SECONDA CLASSE DI PENDENZA	ha	€ 2.742,53		
OF 02.17a	Allestimento, concentramento ed esbosco del materiale legnoso utilizzabile con l'intervento di taglio boschivo (diametro superiore ai 5 cm), compresa la ripulitura del terreno. Lavori compresi di raccolta e trasporto del materiale legnoso all'imposto (in bosco) fino alla strada camionabile– PRIMA CLASSE DI PENDENZA	mc	€ 43,80		
OF 02.17b	Allestimento, concentramento ed esbosco del materiale legnoso utilizzabile con l'intervento di taglio boschivo (diametro superiore ai 5 cm), compresa la ripulitura del terreno. Lavori compresi di raccolta e trasporto del materiale legnoso all'imposto (in bosco) fino alla strada camionabile – SECONDA CLASSE DI PENDENZA	mc	€ 52,56		
OF 02.18a	Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (∅ inferiore cm10) in fustaie di resinose oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere	100 kg	€ 10,96		



REGIONE
PUGLIA



	turistico-fruttivo, compresa la distribuzione nel terreno di intervento dei residui vegetali macinati (il materiale dovrà essere distribuito ad una distanza di m 10-15 lungo il perimetro del bosco e sui lati delle eventuali strade interne) – PRIMA CLASSE DI PENDENZA				
OF 02.18b	Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore cm10) in fustaie di resinose oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turistico-fruttivo, compresa la distribuzione nel terreno di intervento dei residui vegetali macinati (il materiale dovrà essere distribuito ad una distanza di m 10-15 lungo il perimetro del bosco e sui lati delle eventuali strade interne) – SECONDA CLASSE DI PENDENZA	100 kg	€ 13,15		
OF 02.19a	Trinciatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore cm. 10) da posizionare lungo piste forestali in fustaie di resinose oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della prevenzione degli incendi – PRIMA CLASSE DI PENDENZA	100 Kg	€ 7,67		
OF 02.19b	Trinciatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore cm. 10) da posizionare lungo piste forestali in fustaie di resinose oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della prevenzione degli incendi – SECONDA CLASSE DI PENDENZA	100 Kg	€ 9,21		
OF 03.10	Sfoltimento andante su ceduo per favorire lo sviluppo del novellame diffuso e consentirne l'ulteriore insediamento, consistente nel taglio a carico del piano dominante con rilascio delle piante di miglior sviluppo delle specie pregiate e l'eliminazione piante deperienti degli arbusti ingombranti, compreso accatastamento della ramaglia e concentrazione del materiale legnoso utilizzabile. Ipotesi di prelievo: 500 polloni/ha – diametro medio 15 cm.	ha	€ 1.376,00		
OF 03.11	Intervento di sfollo mediante taglio di selezione in giovani popolamenti non ancora differenziati (spessine) ad elevata densità, al fine di migliorare la stabilità del soprassuolo e regolarne la distribuzione, attraverso taglio selettivo delle piante in eccesso, compresa una leggera potatura con raccolta del materiale utilizzabile ed	cad	€ 0,34		



	eliminazione del materiale di risulta con interventi di elevata intensità oltre 800 soggetti.				
OF 03.12	Sfoltimento su ceduo per favorire lo sviluppo del novellame esistente e favorirne l'ulteriore insediamento, attraverso il taglio del piano dominante e l'eliminazione delle piante deperite e seccaginose, con rilascio delle piante di migliore pregio compreso la concentrazione del materiale legnoso sui bordi dei percorsi carrabili e l'eliminazione del materiale di risulta. Riferimento ipotesi di prelievo di 500 polloni/ha di diametro medio cm 15.	cad	€ 1,31		
OF 09.01	Valore commerciale della legna di latifoglia all'imposto nella provincia di Foggia	100 Kg	€ 6,90	DA DETRARRE	
OF 09.02	Valore commerciale della legna di resinose all'imposto nella provincia di Foggia.	100 Kg	€ 3,45	DA DETRARRE	
OF 09.03	Valore commerciale della legna di latifoglia all'imposto nella provincia di Bari	100 Kg	€ 8,05	DA DETRARRE	
OF 09.04	Valore commerciale della legna di resinose all'imposto nella provincia di Bari	100 Kg	€ 3,45	DA DETRARRE	
OF 09.05	Valore commerciale della legna di latifoglia all'imposto nella provincia di Brindisi	100 Kg	€ 8,05	DA DETRARRE	
OF 09.06	Valore commerciale della legna di resinose all'imposto nella provincia di Brindisi	100 Kg	€ 3,45	DA DETRARRE	
OF 09.07	Valore commerciale della legna di latifoglia all'imposto nella provincia di Taranto	100 Kg	€ 8,05	DA DETRARRE	
OF 09.08	Valore commerciale della legna di resinose all'imposto nella provincia di Taranto	100 Kg	€ 3,45	DA DETRARRE	
OF 09.09	Valore commerciale della legna di latifoglia all'imposto nella provincia di Lecce	100 Kg	€ 8,05	DA DETRARRE	
OF 09.10	Valore commerciale della legna di resinose all'imposto nella provincia di Lecce	100 Kg	€ 3,45	DA DETRARRE	

3.3.4 - *Accorgimenti e direttive per i rinfittimenti localizzati con specie forestali autoctone (in preferenza di latifoglie)*

Questa tipologia di operazioni è ammissibile all'interno di superfici boscate che siano prevalentemente monospecifiche e/o presentino specie alloctone, anche in associazione con le operazioni di diradamento selettivo, al fine di diversificare ed arricchire la composizione degli stessi popolamenti e migliorare la composizione del soprassuolo.

Un presupposto fondamentale ai fini dell'ammissibilità delle operazioni di rinfittimento, e della loro estensione, è la presenza di chiarie o superfici libere per la messa a dimora delle piante interessate, anche a seguito di interventi di diradamento.

Va ricordato che nelle aree Natura 2000, nel caso di superfici boscate superiori a 50 ettari, vige il divieto di effettuare il rimboscimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 m² per le fustaie e a



5000 m² per i cedui semplici o composti. Sono fatti salvi gli interventi di ripristino di Habitat forestali da effettuare in radure entro rimboschimenti di specie alloctone da rinaturalizzare.

Le caratteristiche della composizione vegetazionale oggetto d'intervento (prevalenza di monospecificità e presenza di specie alloctone) dovranno essere adeguatamente descritte in sede di progettazione da parte del tecnico incaricato, anche con l'ausilio di dati rilevati dalle aree di saggio sul popolamento forestale interessato. Analogamente dovrà essere rilevata la presenza di eventuali processi di evoluzione del bosco oggetto di intervento, prevedendo operazioni di rinfittimento qualora gli stessi siano assenti o insufficienti.

L'operazione interessata prevede le seguenti spese ammissibili: acquisto del materiale di propagazione forestale e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora, manodopera e protezione. Il dettaglio delle voci di spesa è riportato nella Tabella 6.

Il rinfittimento dovrà essere effettuato con specie autoctone provenienti dai boschi da seme della Regione Puglia, come elencati nella Determina Dirigenziale n.757/2009 e nella Determina Dirigenziale Settore Foreste 11 dicembre 2015, n.211.

Secondo le finalità dell'azione, dovranno essere utilizzate esclusivamente latifoglie prevedendo possibilmente più specie.

Il numero di piante massimo da inserire è pari a 300/Ha e la scelta delle specie sarà a cura del progettista che dovrà tenere in considerazione, in termini generali, le finalità dell'intervento, le caratteristiche ambientali del sito e le caratteristiche dell'intero progetto.

Le specie autoctone da impiantare devono essere adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona di intervento e, a tal fine, sono state classificate, nell'ambito della Regione Puglia, in base a quanto previsto dalla D.D.S. n.757/2009 (paragrafo 8.2.8.6. *Informazioni specifiche della misura*), aggiornata con Determinazioni del Servizio Foreste n. 44 del 21/06/2011 e n. 211 del 11/12/2015 e con Determinazione della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 167 del 29/08/2017, otto aree di intervento. All'interno di ciascuna area sono state, quindi, indicate le specie, principali e secondarie, per le quali sono individuati e censiti i boschi da seme, e quindi utilizzabili per le operazioni del presente intervento.

Inoltre si dovrà fare riferimento alla Determinazione della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n.348 del 20/12/2017 di approvazione delle specie forestali da impiegare nelle regioni forestali della Puglia.

I dettagli relativi alla distribuzione ed alla composizione delle otto aree di intervento sono riportati nella successiva tabella 7.

Tabella 7 - Classificazione e composizione delle aree regionali ai fini dell'individuazione delle specie autoctone adatte agli ambienti di riferimento

	AREE OMOGENEE	COMUNI DI APPARTENENZA
1)	Arco jonico tarantino	Carosino, Faggiano, Fragagnano, Leporano, Lizzano, Maruggio, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Palagianello, Palagiano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Ionico, Statte, Torricella, Castellaneta, Crispiano, Ginosà, Grottaglie, Massafra Mottola, Manduria
2)	Gargano	Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Nicandro Garganico, Vico del Gargano, Vieste



3)	Monti Dauni	Accadia, Anzano di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Faeto, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, Sant'Agata di Puglia, Volturara Appula, Alberona, Biccari, Bovino, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Deliceto, Orsara di Puglia, Pietramontecorvino, Troia, Volturino
4)	Murge baresi	Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Barletta, Binetto, Bisceglie, Bitetto, Bitonto, Bitritto, Canosa di Puglia, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellamare, Conversano, Corato, Gioia del Colle, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Grumo Appula, Locorotondo, Minervino Murge, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Noci, Noicattaro, Palo del Colle, Poggiorsini, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Spinazzola, Terlizzi, Toritto, Trani, Triggiano, Turi, Valenzano
5)	Murge Brindisine	Carovigno, Ceglie Messapica, Cisternino, Fasano, Ostuni, San Michele Salentino, San Vito dei Normanni, Villa Castelli
6)	Murge tarantine	Avetrana, Laterza, Martina Franca, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Taranto, Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Grottaglie, Massafra Mottola, Manduria
7)	Tavoliere	Ascoli Satriano, Candela, Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Cerignola, Chieuti, Foggia, Isole Tremiti, Lesina, Lucera, Margherita di Savoia, Ordona, Orta Nova, Poggio Imperiale, San Ferdinando di Puglia, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola, Stornara, Stornarella, Torremaggiore, Trinitapoli, Zapponeta, Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis
8)	Penisola salentina	Acquarica del Capo, Alessano, Alezio, Alliste, Andrano, Aradeo, Arnesano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Brindisi, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carmiano, Carpignano Salentino, Casarano, Castri di Lecce, Castrignano de' Greci, Castrignano del Capo, Castro, Cavallino, Cellino San Marco, Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Corsano, Corsi, Cutrofiano, Diso, Erchie, Francavilla Fontana, Gagliano del Capo, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Giurdignano, Guagnano, Latiano, Lecce, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Martignano, Matino, Melendugno, Melissano, Melpignano, Mesagne, Miggiano, Minervino di Lecce, Monteroni di Lecce, Montesano Salentino, Morciano di Leuca, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Nociglia, Novoli, Oria, Ortelle, Otranto, Palmariggi, Parabita, Patù, Poggiardo, Porto Cesareo, Presicce, Racale, Ruffano, Salice Salentino, Salve, San Cassiano, San Cesario di Lecce, San Donaci, San Donato di Lecce, San Pancrazio Salentino, San Pietro in Lama, San Pietro Vernotico, Sanarica, Sannicola, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Secli, Sogliano Cavour, Soleto, Specchia, Spongano, Squinzano, Sternatia, Supersano, Surano, Surbo, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Torchiarolo, Torre Santa Susanna, Trepuzzi, Tricase, Tuglie, Ugento, Uggiano la Chiesa, Veglie, Vernole, Zollino



Per ciascuna area sono state individuate le specie botaniche utilizzabili prodotte sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 386/2003.

In caso di interventi nelle zone costiere dei comuni di Carovigno, San Vito dei Normanni, Ostuni, Fasano, Monopoli, Polignano a Mare, Mola di Bari e Bari potranno essere utilizzate le specie provenienti dalla zona omogenea Penisola salentina.

In caso di interventi nelle zone costiere dei comuni di Giovinazzo, Molfetta, Bisceglie, Trani, Barletta potranno essere utilizzate le specie provenienti dalla zona omogenea Tavoliere.

Per tali interventi l'impiego delle specie scelte, dovrà essere giustificato dal punto di vista ecologico all'interno del progetto degli interventi.

Il materiale di propagazione da impiegare per gli interventi di rifittimento dovrà essere munito di certificazione di origine, secondo le prescrizioni previste dalla normativa europea in materia di commercializzazione di semi o piante forestali e ai sensi del D.Lgs. 386/2003, e passaporto fitosanitario, ai sensi del D.Lgs. 214/2005.

Per la normativa regionale, in materia di commercializzazione di materiali forestali, si fa riferimento alla Delibera di Giunta Regionale n. 1177 del 18/07/2017 ed alla Determinazione della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n.58 del 20/02/2018.

Per quanto attiene al passaporto fitosanitario delle specie di interesse forestale, lo stesso è disponibile per le specie appartenenti ai generi Pinus e Quercus. Per le altre specie, ai sensi del D.Lgs. 214/2005, i vivai dovranno essere in possesso della sola specifica autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Osservatorio Fitosanitario della Regione per la coltivazione e commercializzazione del materiale di propagazione.

L'utilizzo del materiale forestale di propagazione è soggetto alle indicazioni specifiche dell'Osservatorio Fitosanitario Regionale; in particolare, la normativa relativa alla Xylella fastidiosa risulta in continua evoluzione e pertanto si invita a far riferimento al sito ufficiale della Regione Puglia <http://www.emergenzaxylella.it>, in cui si possono reperire le informazioni aggiornate in merito alle specie coinvolte (piante specificate e piante ospiti), alla perimetrazione delle zone interessate (cartografia tematica del portale SIT Puglia) e alle misure da adottare in merito all'impianto e alla movimentazione delle piante.

3.4 - Azione 3 - Elaborazione di Piani di Gestione Forestale e loro strumenti equivalenti

L'azione 3 mira ad ottimizzare la gestione delle risorse forestali in termini di programmazione e gestione attraverso l'elaborazione di PGF o Strumenti Equivalenti.

3.4.1 - Interventi previsti

L'azione 3 è funzionale all'ottimizzazione della gestione delle risorse forestali e prevede un'unico intervento:

3.4.1.1- Elaborazione dei Piani di Gestione Forestale e loro strumenti equivalenti

Per questo intervento sono eleggibili le spese per l'elaborazione di piani di gestione forestale e loro strumenti equivalenti, ai sensi dell'art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013, comma 2, lettera e), sia come attività a sé stante e/o come parte di un investimento, necessari anche all'ottenimento della certificazione forestale (es.: Forest Stewardship Council - FSC e/o Programme for Endorsement of Forest



Certification schemes - PEFC).

Il PGF è obbligatorio, nell'ambito dell'adesione alle misure forestali del PSR Puglia, per le Aziende che gestiscono superfici boscate accorpate di estensione superiore ai 50 Ha.

I PGF devono essere redatti esclusivamente da Dottori Agronomi e Dottori Forestali, iscritti al corrispondente Ordine professionale.

La Sottomisura 8.6 sostiene la redazione di PGF o strumenti equivalenti ex-novo, non sono ammissibili adeguamenti di PGF o strumenti equivalenti vigenti.

Ai fini dell'ammissibilità agli aiuti della Sottomisura 8.6 i PGF o Strumenti Equivalenti dovranno essere composti dagli elaborati/documenti tecnici come illustrato nell'allegato 1 "Procedure per la redazione, approvazione ed attuazione dei Piani di Gestione Forestale"

3.4.2 - Spese ammissibili

Per questa azione, ed il relativo intervento, sono ammissibili le spese connesse alla redazione dei PGF o strumenti equivalenti, comprensivi degli onorari di professionisti e consulenti. L'elaborazione di piani di gestione forestale e loro strumenti equivalenti, ai sensi dell'art. 45 del Reg. (UE) n.1305/2013, comma 2, lettera e), sia come attività a sé stante e/o come parte di un investimento, necessari anche all'ottenimento della certificazione forestale (es.: *Forest Stewardship Council - FSC e/o Programme for Endorsement of Forest Certification schemes - PEFC*).

In termini generali sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

1. Studi ed indagini preliminari tematiche: territoriali, ambientali, flora, fauna, coltura e popolazioni, normativa di contesto e vincolistica vigente, ecc.;
2. Redazione del PGF: stesura dei documenti tecnici che compongono il PGF (secondo le varie fasi: stesura preliminare, raccolta pareri, revisioni e stesura finale);
3. Attività legate alle procedure di acquisizione pareri, autorizzazioni ed approvazione finale del Piano;
4. Attività di comunicazione ed informazione del PGF sia preliminari che successive alla sua adozione ed approvazione.

I dettagli delle tipologia di costi ammissibili, correlate alle suddette categorie di spesa, sono identificati e classificati secondo quanto di seguito schematizzato nella tabella 8:

Tabella 8 – Categorie di spesa e voci di costo ammissibili ai fini della redazione del PGF

Categorie di spesa	Voci di costo ammissibili
1) Studi ed indagini preliminari tematiche	a) Fornitura di servizi finalizzati agli studi ed indagini preliminari (per es. noleggi attrezzature); b) Prestazioni professionali; c) Costi del personale interno (per Enti e P.A.).
2) Redazione del PGF	d) Fornitura di servizi finalizzati alla redazione del Piano (per es. realizzazione di piattaforme informatizzate a supporto del Piano); e) Prestazioni professionali; f) Costi del personale interno (per Enti e P.A.).



3) Attività legate alle procedure di acquisizione pareri/autorizzazioni	g) Prestazioni professionali; h) Costi del personale interno (per Enti e P.A.).
4) Attività di comunicazione ed informazione del PGF	i) Fornitura di servizi per le attività di comunicazione ed informazione del Piano; j) Costi del personale interno (per Enti e P.A.).

Per le voci di costo elencate alle precedenti lettere a), d), i) si dovrà procedere alla determinazione della spesa, da richiedere in DdS e nel progetto di investimento, attraverso il metodo dei tre preventivi con allegata relazione giustificativa della scelta operata; tale relazione non è richiesta nel caso di scelta del preventivo più basso. La corretta applicazione della metodologia di determinazione del costo sarà oggetto di controllo nel corso delle verifiche di ammissibilità della DdS e del progetto di investimento.

Per le voci di costo elencate alle precedenti lettere c), f), h), j) si dovrà procedere alla determinazione della spesa, da richiedere in DdS e nel progetto di investimento, sulla base della retribuzione giornaliera prevista dal CCNL per gli addetti ai lavori del settore di riferimento, per i profili professionali di cui è previsto l'impiego. La corretta applicazione della metodologia di determinazione del costo sarà oggetto di controllo nel corso delle verifiche di ammissibilità della DdS e del progetto di investimento.

Per le voci di costo elencate alle precedenti lettere b), e), g) si dovrà procedere alla determinazione della spesa, da richiedere in DdS e nel progetto di investimento, attraverso il metodo dei tre preventivi facendo però riferimento ai costi massimi stimati sulla base delle tariffe previste dai Regolamenti Professionali vigenti. Anche in questo caso i tre preventivi dovranno essere corredati di relazione giustificativa che non è, però, richiesta nel caso di scelta del preventivo più basso. La corretta applicazione della metodologia di determinazione del costo sarà oggetto di controllo nel corso delle verifiche di ammissibilità della DdS e del progetto di investimento.

Dettaglio dei costi massimi per le Prestazioni Professionali

Ai fini della determinazione dei costi massimi previsti per le prestazioni professionali connesse alle categorie degli *Studi ed indagini preliminari* e della *Redazione del PGF*, si fa riferimento alle seguenti normative:

- D.M. 14 maggio 1991 n. 232: Approvazione delle deliberazioni in data 18 dicembre 1986 e 12 settembre 1990 del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali concernenti la tariffa professionale della categoria per le voci di costo: *Onorario per il tecnico professionista e per il calcolo delle voci di costo; Rimborsi spese.*
- D.M. 3 settembre 1997 n. 478: Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacanza per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali per la voce di costo: *Onorario integrativo di vacanza da corrispondere al tecnico.*
- D.M. 20 luglio 2012 n. 140: Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27) per le voci di costo: *Onorario per il tecnico professionista e per il calcolo delle voci di costo; Onorario integrativo di vacanza da corrispondere al tecnico; Rimborsi spese.*

In accordo con il D.M. 14 maggio 1991 n. 232, articolo 3, l'importo delle competenze dovute al professionista si ottiene dal cumulo degli onorari, dei compensi accessori, delle spese da rimborsare e



delle eventuali maggiorazioni.

Nell'ambito dei costi per le Prestazioni Professionali vengono distinte tre ipotetiche categorie di costo:

- A. Onorario per il tecnico professionista;
- B. Onorario integrativo di vacanza da corrispondere al tecnico;
- C. Rimborsi spese.

per ognuna delle quali viene di seguito descritta la metodologia utilizzata per il calcolo del costo massimo.

In sede di stesura del preventivo dovranno essere dettagliate le spese per le suddette tre categorie di costo e dovranno quindi essere indicati gli importi per la tipologia *A - Onorario per il tecnico professionista*, per la tipologia *B - Onorario integrativo di vacanza da corrispondere al tecnico* e per la tipologia *C - Rimborsi spese*, nonché gli eventuali imprevisti e la maggiorazione per gli ambiti vincolati, secondo quanto successivamente specificato.

A - Onorario per il tecnico professionista

Per il calcolo della voce A, Onorario per il tecnico professionista, è applicato quanto previsto dal D.M. n. 232 del 14/5/1991 alla sezione IV – Assestamento forestale, articolo 46.

Il D.M. in oggetto identifica i compensi ragguagliati ad ettaro di superficie lorda "Per la redazione di piani di assestamento di beni silvo-pastorali con divisione del territorio in particelle e determinazione dei parametri dendro-auxometrici per rilievo diretto o per stima, studio del bosco normale e modalità di trattamento con calcolo della ripresa". I compensi sono rapportati ad ettaro in misura decrescente al crescere delle classi di superficie lorda oggetto di piano.

Tenuto conto che i compensi di cui all'articolo 46 D.M. 232/1991 sono ai valori monetari vigenti nel 1991, si è reso necessario attualizzarli ad aprile 2018 moltiplicandoli per il cambio Lira/Euro e per l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (Indice = 1.846 per il periodo considerato).

I valori attualizzati, e il calcolo del numero indice (N.I. €/ha 2018 <100 ha= 100) sono riportati nella seguente tabella.

Tabella 9 - Attualizzazione dell'onorario per il tecnico professionista per ha di superficie lorda ex D.M. n. 232/1991

Classi di superficie boschiva	Lire/Ha 1991	Euro/Ha 1991	Coefficiente Istat	Euro ha/2018	NI 2018
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
< 100	35.000	18,1	1,846	33,4	100,0
da 100 a 250	30.000	15,5	1,846	28,6	85,6
da 250 a 500	25.000	12,9	1,846	23,8	71,2
Da 500 a 1.000	20.000	10,3	1,846	19,0	56,9
Da 1.000 a 2.000	15.000	7,7	1,846	14,2	42,5
Da 2.000 a 4.000	12.000	6,2	1,846	11,4	34,1
>4.000	10.000	5,2	1,846	9,6	28,7

La colonna (e) Euro/ha 2018 riporta i compensi al tecnico professionista per la redazione dei Piani di Gestione forestale e strumenti equivalenti; essa rappresenta il costo massimo in base al quale parametrare le offerte dei preventivi.



B - Onorario integrativo di vacanza da corrispondere al tecnico

Per il calcolo della voce B. Onorario integrativo per il tecnico professionista, è applicato quanto previsto dal D.M. n 232 del 14/5/1991 alla sezione I articolo 27: il compenso di una giornata lavorativa è calcolato sulla base della vacanza oraria riconosciuta al professionista nella misura di € 56.81/ora per le attività compensate in ragione del tempo impiegato, pari a € 396,72 per una giornata di lavoro di sette ore.

L'onorario integrativo è calcolato come compenso di sette ore per 50 ha di superficie boschiva. Questo parametro 50 ha/giorno è applicato per i primi 100 ha.

Per le classi successive si è calcolato una crescita progressiva del numero di ettari per giornata lavorativa.

Tale crescita è stata stimata dividendo i 50 ha/gg per il Numero Indice calcolato sull'onorario per ettaro corrisposto al tecnico professionista, relativo a ciascuna classe di superficie (colonna f tabella 9). Ad esempio, il numero di ettari corrispondente ad una giornata lavorativa per la classe di superficie da 500 a 1000 ha è stato calcolato come: $Ha\ 500-1000 = (50\ Ha/57.1) * 100$.

La tabella 10 riporta risultati del calcolo.

Tabella 10 – Onorario integrativo per classi di superficie

Classi di superficie boschiva	B. Onorario integrativo Euro/ha
< 100	7,9
da 100 a 250	6,8
da 250 a 500	5,6
Da 500 a 1.000	4,5
Da 1.000 a 2.000	3,4
Da 2.000 a 4.000	2,7
>4.000	2,3

C - Rimborso spese

Il rimborso spese è determinato in modo forfettario, in misura massima pari al 5% dell'onorario corrisposto al tecnico professionista, per ettaro e per ciascuna classe di superficie lorda.

Riepilogando, la determinazione dei costi precedentemente descritti è illustrata nella seguente tabella 11.

Tabella 11 – Riepologo dei massimali delle Prestazioni Professionali (Euro/ha) per la redazione del PGF

Classi di superficie boschiva	A. Onorario al tecnico	B. Onorario integrativo	C. Rimborso spese	Massimale spese
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
< 100	33,4	7,9	1,7	43,0
da 100 a 250	28,6	6,8	1,4	36,8
da 250 a 500	23,8	5,6	1,2	30,6
Da 500 a 1.000	19,0	4,5	1,0	24,5
Da 1.000 a 2.000	14,2	3,4	0,7	18,3
Da 2.000 a 4.000	11,4	2,7	0,6	14,7
>4.000	9,6	2,3	0,5	12,4



I valori massimali riportati nella colonna (e) per classi di superficie sono validi per il calcolo del costo standard della redazione Piano di Gestione Forestale ex novo e per superfici boscate non ricadenti in aree sottoposte a vincoli ambientali (Rete Natura 2000, Aree Parco, Vincolo PAI).

Qualora la superficie boscata da assestare sia formata da appezzamenti staccati ed indipendenti, essi vanno considerati isolatamente ai fini delle applicazioni delle precedenti tariffe anche se appartengono allo stesso proprietario.

Le tariffe riportate in tabella 10 si riferiscono ai boschi di alto fusto, nel caso di cedui e rimboschimenti fino allo stadio di novelleto, la tariffa è ridotta ad un terzo di quello per l'alto fusto; nel caso di un ceduo composto e/o in conversione le tariffe sono ridotte a 2/3.

A tali valori è possibile aggiungere una voce forfettaria attribuibile agli imprevisti nella misura massima del 5%, per le eventuali spese non previste o non stimabili in sede di candidatura al bando della Sottomisura 8.6.

Per i PGF di superfici boscate ricadenti in aree sottoposte a vincoli ambientali è consentito un aumento forfettario dell'20% del massimale di spesa di cui alla precedente colonna (e).

La cartografia di piano è compensata a parte come segue:

Carta catastale: in scala 1:10.000 con riporto delle particelle catastali e forestali e della divisione in classi economiche: da € 2,38 ad € 3,80/ha di superficie da assestare (valori aggiornati ad aprile 2018).

L'importo da adottare è inversamente proporzionale alla superficie considerata della proprietà, e tiene conto della sua frammentarietà, nonché della scala delle mappe catastali da mosaicare.

Carta sinottica forestale: planoaltimetrica in scala 1:10.000 con solo riporto del particellare forestale e delle classi economiche: da € 0,48 ad € 0,95/ha della superficie catastale pianificata.

Qualora la carta catastale e la carta sinottica forestale costituiscono **un unico elaborato**: da € 2,86 ad € 4,77/ha con le stesse modalità di applicazione di cui sopra

Carte tematiche speciali (vegetazione, strutture, pedologia, distribuzione degli interventi colturali utilizzazioni ed esbosco ecc.) preventivamente concordate; da € 0,95 ad € 2,86/ha della superficie rappresentata per scala 1:10.000 e da € 0,48 ad € 1,14/ha per scala 1: 25.000, in funzione del tipo di lavoro richiesti.

Eventuali rilievi topografici particolari (verifica confini, tratti stradali da riportare in cartografia, ecc.) vengono compensati a parte secondo quanto stabilito dall'art. 41 e nella 2° classe Sezione 1° Tabella A del D.M. n 232 del 14/5/1991 aggiornati al 2018.

Le copie del piano ed i relativi allegati, oltre all'originale sono compensate come indicato nell'art. 12 del D.M. n 232 del 14/5/1991.

Il personale di campagna coadiutore è da conteggiare a parte.

Costi massimi per le Prestazioni Professionali per le attività legate alle procedure di acquisizione pareri/autorizzazioni

Ai fini della determinazione dei costi massimi previsti per le prestazioni professionali connesse alla categoria "Attività legate alle procedure di acquisizione pareri/autorizzazioni", si fa riferimento alle seguenti normative:

- D.M. 14 maggio 1991 n. 232: Approvazione delle deliberazioni in data 18 dicembre 1986 e 12 settembre 1990 del Consiglio nazionale dei dottori agronomi e forestali concernenti la tariffa



professionale della categoria per le voci di costo: *Onorario per il tecnico professionista e per il calcolo delle voci di costo; Rimborsi spese.*

- D.M. 3 settembre 1997 n. 478: Regolamento recante adeguamento dei compensi a vacanza per le prestazioni professionali dei dottori agronomi e forestali per la voce di costo: *Onorario integrativo di vacanza da corrispondere al tecnico.*

Per il calcolo della voce è applicato quanto previsto dal D.M. n. 232 del 14/5/1991 alla sezione I articolo 27 ovvero il compenso è calcolato sulla base della vacanza oraria riconosciuta al professionista nella misura di € 56.81/ora in ragione del tempo impiegato, che per tutte le fasi legate alle procedure di acquisizione pareri/autorizzazioni è stimato in un massimo di 50 vacanze/progetto con un massimale di € 2.840,50

In caso di scelta di preventivi eccedenti i valori sopra riportati, da parte dei soggetti candidati alla Sottomisura 8.6, saranno riconosciute le spese fino ai suddetti massimali.

Ai fini della determinazione dell'ammontare del massimale delle spese ammissibili al sostegno della Sottomisura 8.6 –azione 3 intervento 1, si dovrà determinare la sommatoria delle voci riportate in tabella 8, come sopra specificate; in ogni caso, saranno riconosciute le spese e le operazioni effettivamente realizzate e rendicontate secondo le disposizioni previste dal bando per la presentazione delle DdS, dalla concessione degli aiuti e dagli atti conseguenti.

4. MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SOTTOMISURA 8.6

I termini e le modalità di esecuzione degli interventi ammessi a finanziamento saranno riportati nel provvedimento di concessione degli aiuti e negli atti conseguenti, nonché all'interno delle specifiche Linee Guida regionali e/o Disposizioni Attuative emanate dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.

4.1. Imprese esecutrici dei lavori

Relativamente alle modalità di esecuzione degli interventi, secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale del 03/05/2013 n. 9 e s.m.i i lavori selvicolturali, di sistemazione idraulico-forestali, imboschimento e di rimboschimento, tagli boschivi per superfici superiori a 1 ettaro, devono essere eseguiti da imprese iscritte all'Albo Regionale delle Imprese Boschive.

4.2. Operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di Diritto Pubblico

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici e Organismi di diritto pubblico, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, di cui al Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.

Ai fini dell'ammissibilità della spesa per l'esecuzione di opere, servizi e forniture, gli Enti pubblici possono utilizzare:

1. contratto di affidamento nell'osservanza dei limiti della soglia comunitaria;
2. contratto di affidamento a seguito di gara ad evidenza pubblica;
3. contratto di affidamento diretto in "house providing";
4. convenzione con altra Amministrazione pubblica che si impegna ad eseguire i lavori.



Nel caso in cui la scelta dell'Ente ricada nell'affidamento in "house providing", per la legittimità dello stesso è necessario che concorrano i seguenti elementi, così come previsto dalla su indicata normativa:

- l'amministrazione aggiudicatrice eserciti sul soggetto affidatario un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
- il soggetto affidatario svolga più dell'80% delle prestazioni effettuate a favore dell'amministrazione aggiudicatrice o di un altro ente pubblico controllato dalla prima;
- nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione private che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza dominante sulla medesima persona giuridica.

In tutte le procedure di selezione dei fornitori gli Enti Pubblici dovranno fornire garanzie in merito alla ragionevolezza dei costi, compreso il caso di ricorso a società in house. In particolare nel caso degli affidamenti in "house providing" tali garanzie dovranno fare riferimento alla ragionevolezza dei costi di personale sostenuti direttamente, alla congruità delle spese generali, e al rispetto delle procedure di selezione di fornitori terzi di beni e servizi. Per quanto riguarda la qualità dei servizi offerti dalle strutture in house, questi dovranno essere avvicinati (in termini di qualità, profili professionali e costi) alle migliori esperienze di mercato.

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione dei lavori.

In certi casi, gli enti pubblici possono realizzare direttamente alcune operazioni, ascrivibili alla categoria dei lavori in economia.

Rientrano in tale categoria di spesa i lavori eseguiti direttamente da enti pubblici, i quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata, si assumono l'onere di realizzare, in tutto o in parte, le opere connesse ad investimenti fisici avvalendosi di personale e mezzi propri.

In questo caso, affinché le relative spese possano essere considerate ammissibili, l'ente pubblico che le sostiene assicura il rispetto della normativa comunitaria e nazionale sugli appalti e adotta ogni iniziativa volta a garantire la massima trasparenza nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, nonché di contabilizzazione delle spese sostenute (es. timesheet).

Nel caso di provvedimenti di concessione ad Enti pubblici per attività per le quali si rende necessario far ricorso a procedure di gara, l'importo liquidabile da parte delle Autorità di gestione dovrà essere quello risultante dopo l'espletamento della gara; in tal caso l'erogazione degli anticipi sarà commisurata all'importo definitivo.

4.3. Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Secondo quanto previsto dal paragrafo 3.8 delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese per lo Sviluppo Rurale, e dall'art. 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013, è consentita la fornitura di beni e servizi senza pagamenti nel rispetto di una serie di condizioni e disposizioni procedurali.

Nel dettaglio, i suddetti atti prevedono quanto segue:

1. I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, sono considerati ammissibili a condizione che lo prevedano le norme in materia di ammissibilità dei fondi SIE e del programma e siano soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- a) *il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;*
- b) *il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;*
- c) *il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;*



- d) nel caso di terreni o immobili, può essere eseguito un pagamento in denaro ai fini di un contratto di locazione per un importo nominale annuo non superiore a una singola unità della valuta dello Stato membro;
- e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro trascorso e verificato il tasso di remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.

.....omissis.....

L'articolo (del Reg. UE n.1303/2013) dispone che possa essere giudicata ammissibile la fornitura di beni e di servizi da parte del beneficiario, anche se tale fornitura non implica pagamenti di corrispettivi in denaro. Si tratta, in generale, di contribuzioni che non danno luogo ad oneri reali, ma che, a determinate condizioni, in quanto effettive, sono ammissibili a contributo.

Tra questi costi possono essere classificati i contributi in natura riferibili all'ipotesi generale di utilizzo di "...terreni o immobili, attrezzature o materiali.." senza pagamento di corrispettivi e senza la configurazione di oneri di ammortamento, così come l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In quest'ultimo caso, il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo, in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dai prezzari regionali.

.....omissis.....

In ogni caso, tanto per la fornitura di beni che per la fornitura di servizi, i relativi costi possono essere giudicati ammissibili se il valore degli stessi "...possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente" e se è dimostrata la loro verificabilità e controllabilità.

L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa, pertanto, è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- b) i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all'azienda;
- c) il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo metrico ecc.);
- d) i lavori/forniture eseguiti non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria;
- e) se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore sia determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dai prezzari regionali e delle Province autonome;
- f) se trattasi di apporto di terreni o immobili, il loro valore sia certificato da un professionista qualificato e indipendente o da un ente abilitato;
- g) sia possibile effettuare valutazioni comparative tra il valore del bene disponibile in natura e quelli simili elencati nei prezzari regionali e delle Province autonome vigenti;
- h) che esse siano verificabili e controllabili.

Quando i materiali di consumo sono reperibili direttamente in azienda (contributo in natura), il relativo valore deve essere determinato in base al prezzario aggiornato utilizzato dalle Regioni e Province autonome. Nel caso in cui tale prezzario non preveda la voce di spesa relativa al bene fornito in natura, occorre produrre una certificazione dalla quale risulti l'idoneità del materiale fornito ed il relativo valore.

Il limite massimo per questa tipologia di spesa è indicato al comma 1, lett. a) dell'art. 69 del Reg. (UE) n.1303/2013, che dispone " il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in



natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione;".

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal FEASR (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

4.4. Varianti e adattamenti tecnici

Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tali da inficiare la finanziabilità stessa. Nel rispetto di tale condizione, sono considerate varianti in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate. Le varianti, di norma, devono essere preventivamente richieste ed approvate, pena l'inammissibilità delle relative spese.

Nella valutazione generale delle varianti e delle relative disposizioni procedurali, particolare attenzione andrà rivolta al mantenimento dei requisiti che hanno determinato l'approvazione del progetto in base ai criteri di selezione.

Di norma, non sono considerate varianti al progetto originario, ma adattamenti tecnici, le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa definita nella misura del 10% della spesa ammessa agli aiuti, compreso il caso di cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e ferma restante la spesa ammessa in sede di istruttoria.

In ogni caso i progetti ammessi agli aiuti non potranno concludersi con una percentuale di realizzazione inferiore all'80% della relativa spesa ammessa agli aiuti, anche in seguito a varianti approvate, fatti salvi i casi di forza maggiore.

4.5. Approvvigionamento del materiale vivaistico e tipologie

Materiale di propagazione – piantine

Per la realizzazione degli interventi potrà essere utilizzato solo materiale di moltiplicazione:

- a) munito di certificazione di origine, di passaporto fitosanitario e proveniente da vivaai in possesso della specifica autorizzazione;
- b) accompagnato da idonea cartellinatura e documentazione fiscale;
- c) le piante dovranno avere un'età di 1, 2 o 3 anni massimo. Le piante giovani, infatti, presentano maggiore reattività post-impianto e percentuali di sopravvivenza superiori rispetto a piante di maggiore età.

La conformità delle caratteristiche del materiale di impianto, relativamente alle suddette caratteristiche, dovrà essere adeguatamente valutata dal progettista e direttore dei lavori, che esaminerà con attenzione le piantine oggetto di fornitura.

Inoltre, in sede di ordinativi delle piante da parte del beneficiario al vivaio di fiducia, tali caratteristiche dovranno essere adeguatamente specificate al fine di assicurare una fornitura conforme alle suddette specifiche.



5. INTERVENTI DI MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI DELLA SOTTOMISURA 8.6

5.1. Manutenzione a breve termine per le diverse tipologie di intervento

Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia e alla corretta gestione delle superfici interessate dagli interventi al fine di assicurare la conservazione e il buono stato colturale dei soprassuoli, contrastando tempestivamente ogni causa avversa ed in particolare qualsiasi azione che possa provocare pericolo di incendio o altri danni al bosco ed alle infrastrutture eventualmente realizzate, ripristinando le condizioni da ogni danno occasionale eventualmente subito quando questa possa compromettere lo sviluppo e/o la rinnovazione del bosco o la funzionalità delle opere realizzate o ripristinate.

Per la Sottomisura 8.6, ulteriori disposizioni in termini di operazioni di manutenzione potranno essere specificate:

- nelle prescrizioni correlate ai provvedimenti autorizzativi per l'esecuzione degli impianti;
- nei Piani di Coltura e Conservazione che saranno redatti, presentati e sottoscritti in sede di accertamento finale di regolare esecuzione degli interventi;
- nei futuri provvedimenti emessi dall'AdG del PSR Puglia e da altri Enti competenti in materia.

Inoltre, indipendentemente dalla tipologia di interventi dovranno essere comunque osservate le seguenti disposizioni:

- a) Tenere pulite ed adeguatamente mantenute le fasce di rispetto, le fasce tagliafuoco (ove presenti) e la viabilità forestale.

La manutenzione delle fasce tagliafuoco si realizza attraverso il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, della vegetazione presente. La rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, e ogni altro materiale infiammabile, si può effettuare con mezzi meccanici, fisici o biologici in modo da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi. Tali interventi devono essere realizzati prima dell'inizio del periodo siccitoso estivo.

Ai sensi della L.R. n.38/2016, art. 3 comma 4, i proprietari e conduttori di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.

La viabilità interna necessita di interventi periodici di manutenzione, quali ad esempio: la pulizia delle cunette, utili allo smaltimento delle acque ed alla conservazione del fondo stradale.

- b) Mantenere in efficienza ed adeguatamente mantenute le recinzioni, ove realizzate;
- c) Garantire e mantenere in efficienza le opere di regimazione delle acque, soprattutto nelle zone a maggiore criticità



- d) Rimuovere e smaltire nel rispetto delle vigenti normative il materiale accessorio all'impianto (materiale per l'irrigazione, materiali per la pacciamatura, tree-shelter, pali tutori, ecc.);
- e) Attenersi alle limitazioni e prescrizioni vigenti per le attività di pascolo (nei boschi cedui sottoposti al taglio e nelle fustaie coetanee il pascolo degli animali è vietato prima che i nuovi ricacci o il novellame abbiano raggiunto l'altezza di m. 1,50 se si tratta di ovini, caprini e suini o di m. 4,00 se si tratta di bovini ed equini e comunque non prima dei tre anni dalla data dell'intervento)
- f) Rispettare le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di competenza;
- g) Informare la Regione Puglia, presso i competenti uffici, circa modifiche o variazioni dello stato dei luoghi a causa di eventi accidentali o di cambio di conduzione, entro 60 gg dal verificarsi degli eventi;
- h) Gli impegni dovranno essere mantenuti anche a seguito di eventuali cambi di conduzione rispetto al beneficiario iniziale.

5.2. Interventi di conservazione a medio e lungo termine

Gli interventi di conservazione in un periodo medio-lungo rappresentano sostanzialmente interventi di gestione finalizzati al mantenimento della destinazione per cui l'intervento stesso è stato realizzato e per massimizzarne l'utilità dello stesso per le varie finalità (produttive, ambientali, ecc.).

La tipologia e la frequenza delle operazioni da eseguire ed ulteriori disposizioni in termini di operazioni di manutenzione potranno essere specificate nelle prescrizioni correlate ai provvedimenti autorizzativi per l'esecuzione degli impianti, nonché nei Piani di Coltura e Conservazione che saranno redatti in sede di accertamento finale della regolarità dell'impianto.

Nel dettaglio gli schemi di Piani di coltura e conservazione riportano le operazioni da eseguire e la natura delle stesse e sono riportati nella Determina del Dirigente di Settore Foreste n.41 del 29/04/2016 e nella successiva Determinazione del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali n.102 del 08/06/2017 di rettifica con i seguenti allegati riferiti alla tipologia di impianto:

- Allegato A Fustaia di latifoglie;
- Allegato B Fustaia di conifere;
- Allegato C Bosco ceduo di latifoglie;
- Allegato D Fustaia a ciclo medio lungo;

Ulteriori disposizioni potranno essere riportate nel provvedimento di concessione e negli atti conseguenti.

6. PROGETTO DEGLI INTERVENTI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Per la richiesta di sostegno ai sensi della Sottomisura 8.6 è prevista la seguente documentazione progettuale:

A) Documentazione per la richiesta di sostegno Sottomisura 8.6 PSR Puglia 2014-2020, da presentarsi in fase di candidatura al bando:			
Tipo di documentazione	Termini e modalità di presentazione	Supporto	Eventuali deroghe e condizioni di



			applicazione
1. Fascicolo aziendale aggiornato nei termini e con le modalità previste dal bando	Presentazione Telematica (termini e modalità previsti dal bando)	Portale SIAN	In tutti i casi
2. Delega alla compilazione della DdS	Presentazione Telematica a file PDF mezzo PEC RSM (termini e modalità previsti dal bando)	Modulistica bando	Non necessita in caso di presentazione della DdS da parte dei CAA
3. Compilazione, stampa e rilascio DdS	Presentazione Telematica file PDF (termini e modalità previsti dal bando)	Portale SIAN	In tutti i casi
a) Copia della DdS firmata dal richiedente. b) Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente. c) Copia del Formulario degli interventi (in formato sia pdf che Excel) e relative dichiarazioni, compilato secondo quanto previsto dall'apposito provvedimento adottato dall'ADG e secondo la modulistica resa disponibile sul portale psr.regione.puglia.it, con firma del richiedente, timbro e firma del tecnico incaricato; nonché contenente obbligatoriamente il numero identificativo rilasciato dal RSM. d) Copia delle Tabelle 1 -2A-2B compilate secondo quanto riportato nell'Allegato 4 del bando. e) Copia dei 3 preventivi per le voci di costo non previste dal Prezziario dei lavori forestali ed arboricoltura da legno, compreso gli onorari per i professionisti, e le eventuali acquisizioni con la formula del leasing. I preventivi analitici e comparabili, per tipologia omogenea di fornitura, dovranno essere emessi da soggetti concorrenti ed essere corredati di una breve relazione giustificativa della scelta operata, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici. In caso di scelta del preventivo con l'importo più basso, non necessita la relazione giustificativa. Si precisa che i 3 preventivi, ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 del marzo 2018, sono necessari anche per gli Enti Pubblici	Presentazione Telematica file PDF (termini e modalità previsti dal bando)	PEC	In tutti i casi



<p>che ricorrono ad affidamenti esterni. Tali preventivi non sono richiesti in caso di progettazione interna all'amministrazione e in caso di Accordo tra Pubbliche Amministrazioni, come previsto al paragrafo 18 del bando.</p> <p>4. Copia dell'Accordo Collettivo regolarmente sottoscritto dagli aderenti, da registrare, in caso di ammissione all'istruttoria, come previsto al punto v del paragrafo 14 del bando.</p>			
<p>B) Documentazione amministrativa di progetto, da presentarsi in fase di istruttoria a seguito della redazione della graduatoria di ammissibilità all'istruttoria elaborata in base ai punteggi attribuiti in fase di compilazione del Formulario degli Interventi</p>			
Tipo di documentazione	Modalità di presentazione	Supporto	Eventuali deroghe e condizioni di applicazione
<p>5. Relazione tecnica analitica descrittiva degli interventi da realizzare, completa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elaborati grafici riportanti le planimetrie delle superfici aziendali interessate dagli interventi, con relativa ubicazione ed identificazione degli interventi; - foto georeferenziate ante-intervento nella misura minima di 4 per ettaro e che forniscano una visuale completa del sito di intervento; - per le voci di costo non previste dai prezziari, compreso gli onorari per i professionisti, tre preventivi analitici di soggetti concorrenti, per tipologia omogenea e comparabile di fornitura con allegata breve relazione giustificativa della scelta operata, redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici; - computo metrico analitico, comprendente tutte le voci di costo correlate al progetto, siano esse derivanti da Prezziario che dagli eventuali preventivi; - quadro riepilogativo di spesa. <p>In caso di richiesta contributo per l'azione 3, "redazione dei PGF" dovrà essere allegata la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - delibera di incarico dell'Ente proponente o lettera di incarico, se si 	<p>Presentazione Telematica file PDF (termini e modalità previsti dal bando)</p>	<p>PEC</p>	<p>In tutti i casi</p>



<p>tratta di privati, a tecnico competente secondo il disposto dell'art.2 delle "Procedure per la redazione, approvazione ed attuazione dei Piani di Gestione Forestale";</p> <ul style="list-style-type: none"> - relazione tecnica di accompagnamento redatta dal tecnico incaricato nella quale sono dettagliate una serie di informazioni relative a: proprietà da assestare, superficie del comprensorio (boschi, pascoli, superficie improduttiva), modalità di esecuzione del PGF, metodologie da utilizzare, vincoli esistenti, tempi di realizzazione. <p><u>N.B. Il PGF dovrà essere redatto successivamente alla concessione degli aiuti.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - preventivo di spesa redatto in conformità al paragrafo 3.4.2 delle Linee guida; - dichiarazione di adesione da parte di privati proprietari di boschi che vogliono includerli nel PGF; - deleghe di Enti pubblici proprietari di boschi che vogliono far realizzare il PGF da altri Enti (Enti Delegati e/o consorzi di comuni); 			
<p>6. Documentazione inerente i punteggi dichiarati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificazione macchine, ENAMA, ENTAM, BBA, altri. - Copia dell'Accordo Collettivo regolarmente registrato. 	Presentazione Telematica file PDF (termini e modalità previsti dal bando)	PEC	Nei casi di richiesta del relativo punteggio
<p>7. Copia del titolo di possesso delle particelle interessate dagli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contratto di affitto stipulato ai sensi della normativa vigente e regolarmente registrato di durata non inferiore a 10 anni dalla data di pubblicazione del bando; - oppure, per superfici di proprietà pubblica, contratto di comodato in cui sia garantita la durata e gli impegni del beneficiario, purché l'atto sia regolarmente registrato nei modi di legge e che sia garantita dal comodante la prosecuzione degli impegni nel caso di risoluzione del contratto. 	Presentazione Telematica file PDF (termini e modalità previsti dal bando)	PEC	Non necessita in caso di terreni di esclusiva proprietà del richiedente
<p>8. Copia consenso del proprietario/comproprietario, se non già</p>	Presentazione Telematica file PDF (termini e modalità previsti	PEC	Non necessita nei casi di esclusiva



riportato nello stesso contratto di cui al precedente punto 7	dal bando)		proprietà o di conduzione con contratto riportante il consenso del proprietario
9. Atto attestante per l'inserimento degli interventi nel piano triennale ed in quello annuale degli interventi dell'Ente (indicandone gli estremi di approvazione), e che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o di amministrazione controllata e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni	Presentazione Telematica file PDF (termini e modalità previsti dal bando)	PEC	Unicamente per Enti Pubblici
10. Dichiarazione di vigenza del soggetto giuridico ed assenza di procedura concorsuale a carico del medesimo	Presentazione Telematica file PDF (termini e modalità previsti dal bando)	PEC	Unicamente per Enti Privati, Associazioni e Società
11. Copia conforme all'originale della delibera di approvazione del progetto con la relativa previsione della spesa complessiva (I.V.A. compresa), ed autorizzazione per la presentazione della DdS e della documentazione allegata ai sensi del bando	Presentazione Telematica file PDF (termini e modalità previsti dal bando)	PEC	Unicamente per Enti Pubblici e Privati, Associazioni e Società
12. Dichiarazione di copertura dell'IVA a carico del bilancio del richiedente, ove pertinente.	Presentazione Telematica file PDF (termini e modalità previsti dal bando)	PEC	In tutti i casi
13. Documentazione inerente la DAG n. 41/2018: Check list di autovalutazione (DAG 121/2018).	Presentazione Telematica file PDF (termini e modalità previsti dal bando)	PEC	Nel caso di Enti pubblici

C) Ulteriore Documentazione tecnica di progetto			
Tipo di documentazione	Modalità di presentazione	Supporto	Eventuali deroghe e condizioni di applicazione
14. Dichiarazione del tecnico e della Ditta che le aree boscate oggetto di domanda non sono state interessate da incendi boschivi così come definiti dall'art. 2 della L. 353/2000, tra l'ultima perimetrazione di cui al portale e la data di presentazione della D.d.S. Dovranno altresì impegnarsi a comunicare eventuali incendi intervenuti successivamente alla data di presentazione della D.d.S ed in corso di perimetrazione	Presentazione Telematica file PDF (termini e modalità previsti dal bando)	PEC	
15. Ulteriore documentazione da	Presentazione Telematica file	PEC	Precisare per quali



definire con il provvedimento di ammissibilità agli aiuti	PDF (termini e modalità previsti dal bando)		casi
D) Ulteriore documentazione tecnica ai fini autorizzativi			
Tipo di documentazione	Modalità di presentazione	Supporto	Eventuali deroghe e condizioni di applicazione
16. Istanza per Autorizzazione Paesaggistica con marca da bollo completa di oneri istruttori così come previsto dalla modulistica allegata ai sensi della DGR 985/2015.	Presentazione Telematica file PDF (termini e modalità previsti dal bando)	Portale Regionale	- Solo per interventi di imboscamento negli ambiti delimitati ai sensi degli artt. 50, 59 e 85 delle NTA del PPTR (cfr. par. 2.1); - in tutti i casi di recinzione con chiudenda o staccionata.

D) Documentazione tecnica ai fini autorizzativi a seguito dell'ammissibilità agli aiuti della Sottomisura nel caso di attivazione della Conferenza di Servizi ai sensi del Decreto Legislativo n.127 del 30/06/2016			
Tipo di documentazione	Modalità di presentazione	Supporto	Eventuali deroghe e condizioni di applicazione
17. Istanza per V.Inc.A. completa di oneri istruttori. Il procedimento prevede il pagamento dell'imposta di bollo da 16 €. Gli oneri istruttori sono previsti solo per il livello II di valutazione appropriata sulla base di quanto previsto dall'allegato 1 della Legge Regionale 14/06/2007, n.17 e dalla DGR n.304 del 14/03/2006.	Presentazione Telematica file PDF (termini e modalità previsti dal bando)	Portale Regionale	Per i casi specificati
18. Istanza di Verifica di Assoggettabilità/Valutazione di Impatto Ambientale completa di oneri istruttori. Il procedimento prevede il pagamento dell'imposta di bollo da 16 €. Gli oneri istruttori sono previsti solo per il livello II di valutazione appropriata sulla base di quanto previsto dall'allegato 1 della Legge Regionale 14/06/2007, n.17. Le istanze devono essere presentate sulla base della modulistica allegata.	Presentazione Telematica file PDF (termini e modalità previsti dal bando)	Portale Regionale	Per i casi specificati
19. Istanza per vincolo PAI - AdB Puglia e AdB Basilicata	Presentazione Telematica file PDF (termini e modalità previsti dal bando)	Portale Regionale	Per i casi specificati



<p>20. Istanza per nulla-osta vincolo idrogeologico</p> <p>L'ente competente è la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia con le seguenti strutture territoriali: Servizio Territoriale Ba-Bat, Servizio Territoriale Br-Le, Servizio Territoriale Fg, Servizio Territoriale Ta.</p> <p>Il procedimento prevede il pagamento dell'imposta di bollo da 16 €. Ai sensi dell'art. 20 quater della L.R. 18/2000 è previsto il pagamento delle spese istruttorie a carico dei soggetti richiedenti, fatta eccezione per gli enti locali e la Regione, nella misura di euro 100,00 (cento/00) a pratica.</p> <p>Le istanze devono essere presentate adoperando la modulistica allegata al R.R. n.9 dell' 11-03-2015.</p>	Presentazione Telematica file PDF (termini e modalità previsti dal bando)	Portale Regionale	Per i casi specificati
<p>21. Richiesta di autorizzazione al taglio boschivo ai sensi del Regolamento Regionale n.10 del 30/06/2009 e successivamente modificato dal Regolamento Regionale n.19 del 13/10/2017</p>	Presentazione Telematica file PDF (termini e modalità previsti dal bando)	Portale Regionale	Per i casi specificati

Allegato 1

“PROCEDURE PER LA REDAZIONE, APPROVAZIONE ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI GESTIONE FORESTALE”

PREMESSA

Le presenti linee guida definiscono gli standard per la redazione, approvazione ed attuazione dei Piani di Gestione Forestale previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale (RD 3267/1923, RD 1126/1926, D.Lgs.34/2018, D.M. 16/06/2005 “Linee guida di programmazione forestale”, PMPF, L.R. 18/2000 e s.m.i.

Il Piano di Gestione Forestale si configura come lo strumento di programmazione degli interventi selvicolturali per l'uso sostenibile delle risorse forestali e dei miglioramenti al patrimonio silvo-pastorale di aree pubbliche e private, di proprietà singola o associata.

A tal proposito, i piani devono conseguire obiettivi economici e ambientali, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità e in armonia con gli obiettivi definiti con le risoluzioni delle conferenze interministeriali di Helsinki, Lisbona, Vienna e Varsavia, concernenti la promozione della gestione forestale sostenibile, al fine di garantire al bosco, ora e in futuro le proprie funzioni ecologiche, economiche e sociali sia sul piano locale, che nazionale e globale.



Nei territori soggetti a vari regimi di protezione (aree Rete Natura 2000, aree protette regionali e nazionali, oasi naturali, riserve ecc.) le presenti linee guida devono essere integrate, laddove previsto, dalla specifica normativa predisposta dagli Enti gestori per tali aree.

La redazione del piano dovrà tener conto delle direttive e prescrizioni, qualora previste, dai Piani di Gestione specifici per tali aree e di eventuali altre misure di conservazione e gestione previste dalla normativa regionale e nazionale.

Gli elementi qualificanti della pianificazione forestale sono:

- la coerenza con il quadro giuridico-legislativo e pianificatorio vigente nell'area;
- garantire o ripristinare il funzionamento dei sistemi forestali;
- massimizzare la capacità di ciascuna formazione a soddisfare la funzione prevalente attribuita;
- il rispetto e la razionalizzazione degli usi, delle consuetudini e delle tradizioni locali legate alla gestione delle risorse agro-silvo-pastorali;
- prevenire o contenere gli effetti dei fenomeni naturali che per la loro entità potrebbero pregiudicare l'esistenza del bosco alterando profondamente uno stato di equilibrio adatto anche al soddisfacimento delle esigenze umane

La Pianificazione deve essere elaborata in modo da pervenire ad uno strumento onnicomprensivo, idoneo a fornire indicazioni esaustive alla proprietà ed alla collettività riguardo alla utilizzazione sostenibile delle risorse ambientali presenti nell'area. Essa deve essere strutturata in modo da fornire una conoscenza esaustiva del territorio e delle sue risorse, affinché si possa promuovere una tutela attiva del territorio stesso, favorendone lo sviluppo, in un quadro coordinato e multifunzionale, al fine di prevenire i processi di degrado, valorizzare l'ambiente e le risorse esistenti, attivare processi economici, migliorare il quadro socioeconomico locale, accrescere e migliorare la qualità della vita delle generazioni presenti e future.

GENERALITA'

1. Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida i termini: piani di assestamento dei beni agro-silvo-pastorali, piani di assestamento forestale, piani economici di utilizzazione, piani di gestione delle risorse forestali, piani particolareggiati per la gestione forestale, altri piani comunque denominati, che procedono ad una pianificazione, nello spazio e nel tempo, delle risorse presenti nei territori boscati, a livello aziendale, di proprietà pubblica e/o privata, ed approvati dalla Regione, sono equiparati.

Le presenti linee guida adottano la dizione di Piano di Gestione Forestale, di seguito indicato come PGF.

2. Generalità ed obiettivi

Il PGF è obbligatorio per tutte le proprietà pubbliche e private con superficie forestale maggiore o uguale a 50 ettari che aderiscono alle misure forestali del PSR Puglia 2014-2020 o comunque ad altra forma di sovvenzione pubblica per l'impianto o la gestione dei boschi.

A norma dell'articolo 130 del RDL n.3267/1923, le prescrizioni previste dal Piano di Gestione Forestale sono parificate a tutti gli effetti di legge alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui all'articolo 10 del citato RDL n.3267/1923 e, limitatamente ai territori assoggettati ad assestamento, il PGF a mente dell'art. 140 del Regolamento Forestale di cui al RDL 1126/1926, sostituisce l'autorizzazione per il taglio dei boschi di cui al RR 19/2017, assumendo quanto in esso previsto, carattere di obbligatorietà.

I PGF devono essere redatti esclusivamente da tecnici abilitati all'esercizio della professione e iscritti all'albo dei Dottori Agronomi e Forestali, sezione A.



I PGF redatti per la prima volta sono denominati piani di primo impianto. Per revisione si intende, invece, una redazione del PGF compilata contestualmente allo scadere del piano e comunque entro e non oltre i 5 anni successivi alla scadenza stessa. Scopo della revisione è di aggiornare il piano scaduto accertando variazioni di provvigioni, di modelli colturali, del particellare, della cartografia e dei numerosi altri dati e notizie raccolti in precedenza.

I PGF, sia quelli di primo impianto che le revisioni, dovranno avere un periodo di validità compreso tra minimo 10 anni e massimo 20 anni; la revisione potrà essere anticipata qualora, in conseguenza di calamità naturali o incendi, la superficie assestata subisca modifiche tali da pregiudicare l'applicabilità del PGF.

STRUTTURA E CONTENUTI DEL PIANO

3. Perimetrazione, uso del suolo

Ai fini della pianificazione, l'assestatore dovrà tenere conto del perimetro della proprietà agro-silvo-pastorale da assestare, quale risulta dai documenti catastali, di proprietà e di disponibilità, e delimitarla sul terreno mediante un'appropriata segnaletica su piante o posta su pietre inamovibili. Si dovrà procedere inoltre alla delimitazione del particellare con colore a smalto. I confini sul terreno dovranno corrispondere fedelmente a quelli riportati su mappa, la segnaletica dovrà essere discreta, per evitare un forte impatto estetico, ma dovrà essere altrettanto visibile quanto più difficile sia l'individuazione dei confini sul terreno.

Il territorio in esame sarà distinto nelle seguenti categorie di uso del suolo:

- bosco;
- aree assimilabili al bosco;
- formazioni arbustive in evoluzione naturale;
- pascolo;
- improduttivo.

3.1. Bosco

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.L.gs 34/2018, "sono definite bosco le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento".

3.2. Aree assimilabili al bosco

Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L.gs 34/2018, sono assimilati al bosco:

- a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, comprese le sugherete e quelle caratteristiche della macchia mediterranea, riconosciute dalla normativa regionale vigente o individuate dal piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle regioni e dai competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il particolare interesse forestale o per loro specifiche funzioni e caratteristiche e che non risultano già classificate a bosco;
- b) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia del patrimonio idrico, di conservazione della biodiversità, di protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
- c) i nuovi boschi creati, direttamente o tramite monetizzazione, in ottemperanza agli obblighi di intervento compensativo di cui all'articolo 8, commi 3 e 4;



- d) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di interventi antropici, di danni da avversità biotiche o abiotiche, di eventi accidentali, di incendi o a causa di trasformazioni attuate in assenza o in difformità dalle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
- e) le radure e tutte le altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco, non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati;
- f) le infrastrutture lineari di pubblica utilità e le rispettive aree di pertinenza, anche se di larghezza superiore a 20 metri che interrompono la continuità del bosco, comprese la viabilità forestale, gli elettrodotti, i gasdotti e gli acquedotti, posti sopra e sotto terra, soggetti a periodici interventi di contenimento della vegetazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a garantire l'efficienza delle opere stesse e che non necessitano di ulteriori atti autorizzativi.

3.4. Formazioni arbustive in evoluzione naturale

Ai sensi dell'art 143, comma 1, lett. e, del Codice e dell'art. 59 punto 3) del PPTR Puglia, consistono in formazioni vegetali basse e chiuse composte principalmente di cespugli, arbusti e piante erbacee in evoluzione naturale, spesso derivate dalla degradazione delle aree a bosco e/o a macchia o da rinnovazione delle stesse per ricolonizzazione di aree in adiacenza, come delimitati nelle tavole della sezione 6.2.1. del PPTR.

3.5. Pascolo

Rientrano nella categoria di pascolo l'insieme dei terreni in cui l'attività zootecnica costituisce la destinazione d'uso prevalente e che ospitano:

- prati pascoli con prevalente destinazione a pascolo;
- pascoli rivestiti di cotico erboso permanentemente destinati alla produzione foraggera;
- pascoli arborati con copertura vegetale o arborea inferiore al 20%;
- pascoli cespugliati con copertura formata da cespugli ed arbusti per una superficie inferiore al 40%.

3.6. Improduttivo

Categoria d'uso del suolo sul quale la vegetazione è assente o quasi del tutto assente per diverse cause e vengono distinte in :

- Attualmente non produttive (ai fini forestali): si tratta essenzialmente delle radure e degli incolti e cioè di quelle aree non aventi destinazione evidente e ben definita.
- Permanentemente non produttive (ai fini forestali):

Improduttivi per natura:

- affioramenti rocciosi e macereti;
- corsi d'acqua, laghi, paludi, alvei, rive.

Improduttivi per destinazione (ai fini forestali)

- culture agrarie di qualsiasi tipo;
- strade di qualsiasi ordine e grado;
- linee elettriche, telefoniche, idriche;
- cave e miniere ecc.

4. Contenuti del piano di gestione forestale

Ogni PGF dovrà essere composto dai seguenti elaborati:

RELAZIONE TECNICA;



**CARTOGRAFIA;
 COMPARTIMENTAZIONE DELLE FORESTE;
 RILIEVO TASSATORIO;
 STIMA DELLA PROVVISORIONE;
 ASSESTAMENTO DEL BOSCO;
 REGISTRO PARTICELLARE ;
 PIANO DEGLI INTERVENTI;
 REGISTRO DI GESTIONE (LIBRO ECONOMICO).**

5. Contenuto della relazione tecnica

La relazione è il documento che serve a descrivere l'ambiente in cui si opera, deve indicare gli obiettivi della gestione e definire le linee di pianificazione, nonché le operazioni dettagliate da compiere per il conseguimento degli obiettivi. Essa si compone di due parti distinte, la parte generale e la parte speciale.

5.1 Parte generale

La parte generale serve a inquadrare la situazione esistente con la descrizione dell'ambiente e del territorio e la presentazione del complesso assestamentale, deve trattare ed approfondire i seguenti argomenti:

- a) inquadramento geografico dell'area, estensione ed ubicazione del complesso boscato. Devono essere indicati i riferimenti topografici e la superficie totale. È importante segnalare i caratteri generali della proprietà, indicando anche gli estremi catastali del o dei proprietari e delle rispettive partite, la collocazione geografica e le principali vie di accesso. Un rimando alla cartografia a piccola scala, ove esistente, è opportuno per consentire l'immediata visualizzazione del territorio: allo scopo si possono fornire i riferimenti relativi al foglio e alla sezione della cartografia nazionale. Una sommaria descrizione dei confini, del loro andamento e frazionamento può essere utile nella consultazione della carta topografica. Nel caso di foreste divise in più corpi si potranno esporre i toponimi, le superfici e i caratteri geografici principali in forma tabulare, più rapida e comprensibile. In complessi forestali di particolare rilievo o valenza può risultare utile e opportuno esporre per sommi capi la storia della proprietà o comunque del complesso forestale, con riferimenti alla documentazione reperita. Passaggi di proprietà, alienazioni di parte di essa o acquisti perfezionati nel tempo, così come eventi di natura diversa, possono contribuire a spiegare la distribuzione e lo stato della vegetazione reale;
- b) descrizione delle caratteristiche bioclimatiche, litogeomorfologiche e pedologiche: le indicazioni in merito a questi aspetti devono essere più o meno dettagliate in relazione al materiale documentale disponibile, nonché al tipo, importanza e varietà delle emergenze naturalistiche presenti in loco;
- c) copertura vegetazionale: descrizione della vegetazione reale o vegetazione attuale per fornire un quadro d'insieme della vegetazione nel territorio in esame, con particolare riguardo alla componente arborea e alle sue caratteristiche. La descrizione è stesa in bozza sin dalle prime fasi del Piano, poi viene perfezionata alla luce delle descrizioni assunte con il rilievo tassatorio. Lo schema di massima della descrizione della vegetazione reale segue il metodo impiegato per il rilievo tassatorio, per tipi colturali e popolamenti di rilievo, identificando la forma di governo e di trattamento ma, soprattutto, ponendo in luce la composizione del piano arboreo, arbustivo ed erbaceo, e quindi l'afferenza a una associazione vegetale. Particolare attenzione è dedicata alla caratterizzazione della struttura, cioè dei mutui rapporti in senso verticale e orizzontale tra le diverse componenti arboree e, dove rilevanti, arbustive. Lo studio della struttura reale, che risulta non sempre riconducibile a schemi precisi, è una delle basi per la definizione degli interventi. Si fanno poi annotazioni sullo stato evolutivo, sulla presenza di rinnovazione, e così via;



- d) aspetti faunistici: sono indicate le specie animali dimoranti in foresta e nelle vicinanze (corsi d'acqua, laghi, praterie) e si segnalano le specie minacciate di estinzione e quelle in sovrappopolazione, mettendo in relazione i danni verificabili o presumibili alla vegetazione e suggerendo i possibili rimedi;
- e) stato della viabilità: sono descritte le principali vie di accesso all'area, la tipologia delle strade, la presenza di parcheggi e aree di sosta. Inoltre, è necessario fornire un quadro della situazione delle «strade forestali» (piste, vie di esbosco...);
- f) cenni storici: sintesi dell'evoluzione del territorio forestale, con richiami essenziali alle vicende storiche della proprietà da assestare, delle forme di governo e trattamento, nonché delle utilizzazioni forestali pregresse;
- g) principali elementi che caratterizzano la realtà socio-economica della zona;
- h) usi pascolivi: superficie totale, suddivisione in comparti, tipo di animali, durata del pascolamento, carichi zootecnici attuali, eventuale pascolo in bosco;
- i) stato degli usi civici e delle servitù;
- j) analisi della pianificazione ambientale e paesaggistica sopraordinata e vigente nel territorio regionale, con evidenziazione di tutta la vincolistica presente, in uno specifico strato cartografico informativo di cui al successivo paragrafo 6.

5.2 Parte speciale

La seconda parte, detta parte speciale, è una esposizione delle modalità di compartimentazione e di conduzione dei rilievi e dei metodi di assestamento previsti.

La parte speciale serve anche a definire gli obiettivi della gestione e i metodi impiegati per conseguirli. Conseguente al quadro tracciato nella relazione generale e descrittiva, questa parte costituisce il riferimento decisionale e operativo del Piano. Devono essere presenti:

- obiettivi, criteri e metodo di compartimentazione (formazione delle Unità Colturali e dei Comparti Culturali);
- obiettivi e metodi dei rilievi di campagna (topografici, vegetazionali, dendrometrici e dendro-auxometrici, ecc.);
- obiettivi, criteri e metodo di assestamento (determinazione della ripresa legnosa in ciascun Comparto Culturale).

6. Cartografia e strati informativi

La cartografia di base per la redazione del PGF è la Cartografia disponibile sul portale SIT Puglia relativa al PPTR ed agli ambiti in esso identificati. Gli elaborati cartografici prodotti dovranno essere forniti in formato vettoriale (shp) e georeferenziati con proiezione cartografica "Datum WGS84 proiezione UTM fuso 33 nord".

Il piano deve essere corredato dai seguenti allegati cartografici:

- *Carta di inquadramento generale dell'area* sulla quale dovrà essere riportata la perimetrazione della proprietà e del complesso forestale da assestare a scala 1:25.000;
- mosaico delle mappe catastali relative alla proprietà assestata in cui sono indicati, nella stessa scala 1:10.000 della carta assestamentale, i confini e i numeri delle particelle catastali e dei fogli catastali corrispondenti;
- *Carta assestamentale (silografica)* in scala 1:10.000, nel caso di piccoli complessi assestamentali 1:5.000, che riporterà, sulla base topografica delle Carte Tecniche Regionali, i confini e la numerazione dei Comparti Culturali (C.C.) e delle Unità culturali (U.C.), con l'indicazione georeferenziata delle aree di saggio;



- *Carta dei Comparti Colturali* con discriminazione delle tipologie fisionomiche dei boschi e dei sistemi selvicolturali;
- *Carta dei vincoli* nella quale dovranno essere riportati i vincoli esistenti sul territorio oggetto della pianificazione forestale (vincolo idrogeologico, vincolo paesaggistico, zonizzazione aree parco, aree della Rete Natura 2000, zonizzazione del rischio idrogeologico e qualsiasi altro vincolo gravante sull'area) in scala 1:10.000;
- *Carta degli interventi colturali* in scala 1:10.000 con indicazione degli anni in cui saranno effettuati gli interventi selvicolturali;
- *Carta della viabilità*, dei miglioramenti e di opere progettate con riportate le strade e le piste esistenti e gli interventi di miglioramento previsti in scala 1:10.000;
- *Carta degli aspetti di dettaglio* (se previsti) (aree attrezzate, opere progettate ecc.) in scala 1:5.000.

Potrà essere inserito ogni altro allegato cartografico (carta pedologica, carta lito-geo-morfologica, ecc.) ritenuto utile per il miglior inquadramento del comprensorio forestale da assestare.

Con riferimento alla cartografia si analizzeranno i vincoli pianificatori in vigore in modo da coordinare tali vincoli alle scelte assestamentali e selvicolturali più opportune (esistenza aree protette, biotopi, siti della rete natura 2000, piano cave, piani comunali di utilizzo delle aree turistico-ricreative, piani stralcio di bacino, Piano di Tutela delle Acque, esistenza di progetti che interessano l'area, anche se non ancora realizzati ma in via di approvazione e piani paesistici). Particolare attenzione deve essere posta in sede di gestione nel caso in cui l'area ricada in uno dei Parchi naturali in relazione alla zonizzazione del parco stesso (riserve integrali, speciali ecc.) e all'eventuale normativa specifica esistente.

7. Compartimentazione della foresta

La compartimentazione della foresta avrà come unità territoriali di base: le particelle e le comprese.

- a) **Particella**: unità planimetrica-territoriale e unità di gestione tecnica del Piano. Potranno avere un'estensione minima di 2 ettari fino ad alcune decine di ettari (30-40 ha), per quelle a funzione produttiva e di 40-50 ettari (anche superfici maggiori) per quelle a funzione protettiva.
- b) **Compresa**: unità organiche della pianificazione assestamentale. Esse sono costituite da un insieme di particelle, non necessariamente contigue, con medesime attitudini, funzioni e destinazione assegnate.

Il numero e il tipo di comprese da costituire dipendono dalla variabilità delle forme di governo e/o di trattamento dei soprassuoli, oltre che dalla loro diversità ecologico-attitudinale e dovranno essere distinte in:

- **COMPRESSE TIPICHE o ORDINARIE** in cui la produzione legnosa costituisce un'opzione prevalente;
- **COMPRESSE SPECIALI** in cui la funzione produttiva risulta ridotta o ancora poco evidente; in tal caso possono essere suddivise ulteriormente come segue:

- **colturali**, nei casi in cui il sistema selvicolturale non è ancora definito, ad esempio boschi giovani o non destinati alla produzione, sui quali si renderà necessario comunque intervenire con tagli di miglioramento (diradamento, avviamento all'alto fusto);
- **protettive** qualora aggregino particelle escluse dalla produzione legnosa ed anche da interventi di miglioramento; si tratta dunque di comprese inattive come quelle di alta quota, in zone scoscese o franose oppure di particelle di bosco degradato, dove sia possibile prevedere una evoluzione naturale dell'ecosistema;
- **di altro tipo** qualora siano formate da particelle sulle quali sia in atto o sia prevista una prevalente attività ricreativa, particelle ove sia possibile esplicitare la normale attività selvicolturale, o nel caso di aree a protezione integrale o in tutte le aree non ricomprese nelle precedenti categorie.



8. Particellare

La particella è l'unità tecnica di gestione del piano e dovrà essere delimitata da confini facilmente individuabili e possibilmente coincidenti con linee fisiografiche (fossi, linee di cresta, strade, ruscelli ecc.). La particella forestale dovrà essere caratterizzata da condizioni omogenee di clima, suolo e soprassuolo.

8.1 Formazione del particellare:

La suddivisione particellare può essere realizzata mediante una prima fase di elaborazione cartografica basata sull'utilizzo di cartografia di base, foto aeree, e/o telerilevamento ed una fase di ricognizione a terra, in cui si effettua la verifica del particellare di massima.

Ogni particella, identificata con un numero, dovrà essere attribuita ad una compresa e delimitata mediante idonea confinazione in campo con vernice indelebile di colore rosso o giallo, su piante, rocce, termini lapidei integrata dalla relativa numerazione.

I limiti interni del particellare saranno evidenziati con linea singola, posta ad altezza uomo, mentre quelli di proprietà con altri Enti o privati con doppia linea.

Nelle revisioni si cercherà di mantenere il particellare preesistente e le vecchie numerazioni e si descriverà l'accorpamento o la suddivisione di particella, assegnando alle nuove i numeri di quelle soppresse, o uno successivo alla numerazione progressiva.

Per ogni particella si dovrà effettuare una descrizione particellare nella quale si riportano i principali parametri qualitativi e quantitativi del bosco, la descrizione ecologica, le prescrizioni per le forme di trattamento, per la ripresa, per gli interventi colturali e per i miglioramenti.

Nel caso siano presenti all'interno di una particella inclusi di tipologia differente è possibile definire delle sottoparticelle, che verranno cartografate, descritte e identificate con una lettera.

9. Rilievi dendrometrici (rilievo tassatorio)

Le particelle costituiscono le unità omogenee sulle quali si andranno a rilevare i dati dendrometrici.

La massa legnosa può essere rilevata con metodi analitici o sintetici. Il livello di precisione richiesto dipenderà dalla funzione e destinazione della compresa in cui si opera.

Nelle comprese dove la produzione legnosa assume una importanza prevalente sarà richiesta una maggiore precisione, specie in quelle in cui si prevede di intervenire nel periodo di validità del piano.

La stima dei parametri dendro-auxometrici potrà essere effettuata mediante:

- cavallettamento totale (fustaie: per classi diametriche di ampiezza di 5cm);
- campionamento con aree di saggio di estensione minima di 1000 m² nelle fustaie e di 400 m² nei cedui ;
- campionamento con prove relascopiche diametriche;
- campionamento con prove relascopiche adiametriche;
- rilievi ipsometrici;
- rilievi finalizzati alla stima dell'età, da eseguirsi solo sui boschi coetanei o coetaneiformi mediante trivella di Pressler, conta dei cerchi annuali sulle ceppaie e/o notizie storiche;
- rilievi finalizzati alla stima degli incrementi medio e corrente.

Il diametro minimo di cavallettamento è di 7,5 cm .

Per le comprese protettive o comunque in quelle dove la produzione legnosa non riveste una importanza prevalente si potrà procedere con metodi sintetici e speditivi.

La numerosità dei punti di campionamento deve essere correlata al grado di omogeneità strutturale dei popolamenti.

La delimitazione delle aree di saggio dovrà essere segnalata sulle piante esterne mediante vernice di colore differente da quella utilizzata per il particellare e riportate in cartografia con un numero progressivo.



Per le aree relascopiche andrà segnato il punto di stazione con un numero progressivo dell'area stessa.

Il numero di aree di saggio è di una per ogni tipo colturale, scelta come rappresentativa in termini strutturali della tipologia colturale. La numerazione corrisponde a quella dell'Unità Colturale in cui ricade.

Per ciascuna area di saggio sono riportate le coordinate del centro dell'area rilevate con GPS e la descrizione dell'area di saggio. Inoltre dovrà essere eseguito il cavallettamento totale delle piante a partire dal diametro minimo di 7,5 cm e la rilevazione di un adeguato campione di altezze per la eventuale costruzione della curva ipsometrica.

L'acquisizione delle coordinate dei punti mediante GPS costituisce il presupposto per monitorare le dinamiche evolutive e gli effetti degli interventi colturali.

Con tale metodologia le aree di saggio costituiscono una rete di aree campione permanenti di diretto supporto alle stime dendrometriche e alla futura definizione degli interventi selvicolturali, in occasione della periodica revisione del Piano.

9. Elaborazione dei dati e calcolo e stima della provvigione legnosa

La metodologia seguita per la determinazione della provvigione va descritta nel capitolo relativo ai risultati dei rilievi.

I rilievi tassatori costituiranno la base per il calcolo della provvigione legnosa; qualora non siano disponibili tavole di cubatura idonee allo scopo, potranno essere utilizzate quelle predisposte dall'ISAFSA per l'IFNI, oppure se ne potranno costruire di locali, una per ogni compresa, mediante l'abbattimento di alberi modello.

Il numero degli alberi modello varierà in funzione della omogeneità della fertilità stazionale e dalla variabilità diametrica. Gli esemplari selezionati come albero modello saranno numerati e regolarmente martellati dal tecnico incaricato. Gli stessi alberi modello potranno essere utilizzati per le analisi incrementali.

L'abbattimento degli alberi avrà luogo a seguito della relazione di taglio presentata dal proponente il piano e firmata dal tecnico incaricato e approvata dal Servizio competente della Regione Puglia.

L'elaborazione dei dati dovrà riportare:

- a. valori a ettaro, totali e per singola specie, del numero di alberi, separatamente per quelli vivi e morti;
- b. area basimetrica e volume a ettaro, totale e per singola specie, delle piante, separatamente per le vive e le morte;
- c. incremento corrente/percentuale adottando le formule di Pressler/Schneider (in alternativa quelle di Hellrigl);
- d. diametro medio e altezza media per ciascuna specie;
- e. distribuzione delle piante in classi di diametro di 5 cm di ampiezza

10. Metodi di assestamento

Il metodo di assestamento è l'insieme delle procedure che servono a determinare i caratteri degli interventi colturali in modo da garantire l'assolvimento degli obiettivi della gestione.

I metodi di assestamento da applicare sono:

- metodo colturale: fustaie e soprassuoli transitori;
- metodo planimetrico spartitivo o metodo per classi cronologiche: cedui a regime.

Scopo della pianificazione assestamentale è quello di ricondurre i soprassuoli ad un livello di maggiore efficienza funzionale.

È compito del tecnico assestatore optare per uno dei diversi metodi assestamentali, provvigionali o colturali, meglio confacenti al complesso forestale da assestare.



Nel caso dei boschi a fruizione turistico ricreativa, è necessario che la descrizione della situazione in atto contenga dati sull'intensità e sulle modalità di fruizione, nonché sulle infrastrutture delle aree ricreative. Ai fini gestionali andranno distinte le aree a fruizione intensiva rispetto a quelle a fruizione ridotta. Si potrà prevedere un programma di interventi e norme di regolamentazione che facilitino la gestione di tali aree. Le scelte metodologiche effettuate relative alla ripresa e al piano dei tagli saranno motivate sulla base di considerazioni oggettive sullo stato e la consistenza dei popolamenti forestali nonché sulle priorità di intervento delle singole particelle.

10.1 Metodo colturale

Il metodo consiste nell'individuare la ripresa analiticamente per singola Unità Colturale, secondo le particolari esigenze del bosco, definendo il tipo e il grado di intervento sulla base di considerazioni selvicolturali.

Le modalità applicative sono le seguenti:

- si individua la percentuale di massa da utilizzare in ciascuna Unità Colturale e si stabilisce, in base alle esigenze selvicolturali, l'intensità degli interventi;
- nella determinazione della ripresa si dovrà fare riferimento alla provvigione minima e ai saggi di utilizzazione, i cui valori sono stabiliti dalle normative regionali vigenti ed in particolare dal Capo II delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale della provincia pugliese in cui ricade l'area di intervento;
- il prelievo è consentito secondo le vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale dell'area di interesse.
- la provvigione, dopo l'intervento, non deve mai essere inferiore a quella minima.

10.2. Metodo planimetrico spartitivo o metodo per classi cronologiche

Con tale metodo la superficie viene suddivisa in tante parti, quanti sono gli anni del turno o delle classi cronologiche. Ciascuna di queste aree costituisce la ripresa. Qualora ci siano differenze significative tra di loro in termini di fertilità, per ottenere una ripresa regolare nel tempo (poco variabile da un anno all'altro), si potrà modificare la superficie, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed in particolare dal Capo III delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle province pugliesi e dalla DGR 1599 del 23/10/2006 per il turno dei tagli nei cedui.

Nella scelta del turno, della dimensione delle aree e della distribuzione dei tagli bisognerà prevedere gli accorgimenti e le misure affinché si possano attenuare le criticità insite nella forma di governo a ceduo, e in particolare:

- a. allungare i turni;
- b. ridurre la superficie delle tagliate anche frazionando nello spazio la ripresa calcolata per uno stesso anno;
- c. prevedere obbligatoriamente il rilascio di fasce di rispetto lungo i crinali, gli impluvi, nelle zone a pendenza elevata, lungo le strade principali;
- d. detrarre la superficie delle fasce di rispetto dalla superficie totale che cade al taglio;
- e. prevedere precise prescrizioni colturali per gli interventi, e in particolare:
 - tipo e intensità della matricinatura;
 - cure colturali durante il ciclo (sfollamenti, diradamenti);
 - modalità di taglio ed esbosco.

11. Registro particellare (allegato al piano)



Tale registro deve riportare tutte le informazioni utili e gli elementi di sintesi fondamentali e significativi per la gestione puntuale delle singole particelle forestali. Le informazioni riportate devono essere almeno le seguenti:

- dati anagrafici e di carattere generale (dati stazionali, toponimi);
- caratteristiche morfologiche e geopedologiche;
- descrizione dettagliata del soprassuolo forestale;
- principali dati dendro-auxometrici;
- programma degli interventi selvicolturali (per anno, oppure per periodo, tipo, descrizione) con indicazione della ripresa se prevista ;
- programma di gestione delle sub-particelle e/o inclusi particellari, se diverso rispetto a quello delle particelle;
- indicazioni specifiche sui criteri di esecuzione dell'intervento di utilizzazione, se per motivi particolari questo deve essere svolto con criteri diversi dalla normalità, per tecnica di lavoro, di esbosco ed organizzazione del cantiere.
- problematiche particolari e suggerimenti per la revisione/aggiornamento del piano;
- condizioni della viabilità forestale.

11. Piani di intervento

Il piano degli interventi rappresenta la programmazione esecutiva delle prescrizioni previste per ogni singola particella. Esso scaturisce dall'accurato studio di ogni singola particella, ed è legato al modello culturale prescelto e agli obiettivi prefissati.

L'elaborato si riferisce sia ai tagli di utilizzazione (piano dei tagli) che ai tagli culturali, fitosanitari, di ricostituzione, di miglioramento dei cotici, di sistemazioni dei terreni, di apertura e manutenzione delle piste forestali, di rimboschimento ecc...

Nella redazione del piano degli interventi si debbono separare gli interventi di carattere produttivo dagli interventi che costituiscono un onere per la gestione.

Per la definizione delle scelte selvicolturali infatti, è necessario procedere, per ciascuna classe di compartimentazione, all'individuazione dei popolamenti in cui, pur essendo assegnati a un sistema selvicolturale, non è prevista la gestione attiva entro il periodo di validità del PGA (es. per giovane età, interventi o eventi recenti, macchiatico negativo, complessità di accesso che necessiterebbe di investimenti non prioritari).

I boschi in cui non si ravvisa alcuna necessità o possibilità d'intervento a tempo indeterminato sono già individuati a livello di compartimentazione, come aree con destinazione ad evoluzione libera, riserve integrali ecc., ed escluse pertanto da ogni considerazione operativa, salvo eventuali monitoraggi.

In relazione alla funzione attesa e al sistema selvicolturale prescelto devono essere quindi individuati gli interventi selvicolturali finalizzati alla raccolta sostenibile di prodotti, alla stabilità e alla resilienza dei popolamenti forestali in funzione del ciclo culturale di riferimento (turno, periodo di curazione). Gli interventi devono essere programmati in relazione al periodo di validità del PGA e in questo ambito articolati secondo livelli di priorità di pari durata, funzionale alla programmazione temporale e spaziale degli interventi.

L'Ente proprietario è tenuto alla compilazione annuale del registro di gestione, allegato al piano secondo le istruzioni in esso riportato, su cui andranno registrati tutti i prelievi e le migliorie effettuate e le relative particelle interessate. Sul registro di gestione, inoltre, andranno specificate le modalità di esbosco ed eventualmente la specie utilizzata in caso di rimboschimento e la sua provenienza.

A seguito di cause impreviste (calamità naturali, attacchi parassitari, errori di calcolo, ecc.) l'Ente



proprietario, potrà variare l'impostazione del piano dei tagli sia nell'abbinamento delle particelle che nell'anno del taglio, previo parere della Commissione Tecnico Amministrativa che avrà valutato le motivazioni adottate a tale richiesta.

Sono rappresentati da:

- Piano degli interventi selvicolturali (detto anche *piano dei tagli*);
- Piano della viabilità;
- Piano dei sistemi di lavoro e di esbosco ;
- Piano degli interventi infrastrutturali e dei miglioramenti fondiari;
- Piano delle utilizzazioni zootecniche e degli interventi sui pascoli;
- Disciplinari specifici;
- Usi Civici
- Misure di salvaguardia della biodiversità

In presenza di Boschi da seme la normativa del PGA è integrata con un paragrafo contenente il disciplinare per la gestione e raccolta del materiale da propagazione. Sulla base della scheda regionale del bosco da seme, per ciascuna delle specie idonee alla raccolta, si definiscono le particelle forestali ove è possibile la raccolta, indicando anche la presenza di gruppi o di singoli portaseme di specie sporadiche; queste ultime devono essere geolocalizzate e contrassegnate. Devono quindi essere precisati gli interventi finalizzati a migliorare la produzione e le condizioni di raccolta, da effettuarsi contestualmente alla selvicoltura ordinaria.

11.1 Piano degli interventi selvicolturali

Il prospetto del piano dei tagli porterà in elenco per ogni anno di validità del piano le particelle con la relativa massa provvigionale, il prelievo previsto o ripresa per ettaro, la ripresa della particella e in percentuale della provvigione.

L'ordine di priorità dei tagli dipenderà dai tempi di attesa (numero di anni trascorsi dall'ultima utilizzazione) o da particolari motivi di urgenza, dovuti sia a situazioni selvicolturali, strutturali e/o fitosanitarie.

Redatto in forma tabulare rappresenta un apposito allegato del Piano.

11.2 Piano della viabilità

Per ogni particella si dovrà indicare, oltre al tipo di intervento, il tipo e la modalità di esbosco che possa arrecare meno danno al soprassuolo.

Il piano della viabilità forestale ha come obiettivo quello di mantenere in efficienza la rete viaria per garantire il migliore svolgimento delle attività selvicolturali e zootecniche, la sorveglianza ed il monitoraggio, la prevenzione ed estinzione degli incendi, le attività turistico-ricreative.

Per il rilievo e la descrizione della rete viaria si deve fare riferimento alla classificazione proposta da Hippoliti e Piegai (2000) e da Hippoliti (2003).

Tale classificazione distingue:

Rete viaria principale

È formata da strada a fondo artificiale o migliorato percorribile da autocarri o trattori per il trasporto di legna, oltre che da autovetture normali per trasporto di personale.

Comprende i seguenti tipi di strade:



- a. Strade camionabili principali. Strade pubbliche adatte alla circolazione di autotreni durante buona parte dell'anno, larghezza minima 3.5 m, in genere 5-6 m con banchine e piazzole di scambio. Pendenza ottimale del 3-8 %. Raggio minimo dei tornanti non inferiore a 10 m.
- b. Strade camionabili secondarie. Strade adatte alla circolazione di autocarri pesanti per tutto l'anno o quasi, hanno un'unica carreggiata larga minimo 3 m con banchine e piazzole di scambio, pendenza 3-8 %. Raggio minimo dei tornanti non inferiore a 7 m.
- c. Piste camionabili. Diramazione di strade camionabili, lunghe da qualche centinaio di metri a pochi chilometri, a fondo naturale o grossolanamente migliorato, vengono percorse da mezzi pesanti solamente a fondo asciutto. Hanno funzione di raccolta e la loro manutenzione è episodica.
- d. Strade trattorabili. Strade più strette delle camionabili normalmente più ripide e con raggio di curvatura più stretto. Idonee per consentire l'accesso al bosco del personale, sono meno adatte al trasporto del legname.

Rete viaria secondaria

È formata da vie di esbosco, come piste per trattori, linee di avvallamento permanenti o vie di esbosco provvisorie. Comprende:

- a. Piste principali per trattori. Percorsi permanenti a fondo naturale, aperti con apripista, adatti alla circolazione di trattori a ruote (ma anche frequentemente di piccoli fuoristrada) impiegati normalmente nell'esbosco a strascico o con piccolo carrello a ruote motrici, o alla circolazione di trattori attrezzati con gabbie anteriori e posteriori, larghe da 2 a 4 m., pendenza nell'ordine del 5-15 %, con punte superiori al 20 %.
 - b. Piste secondarie per trattori. Viabilità non percorribile da mezzi meccanici costituita da semplici varchi nel soprassuolo, larghi 3-4 m, lungo le linee di massima pendenza.
- Questa voce è inserita per completezza di definizione, in quanto trattandosi di percorsi non permanenti non saranno oggetto di quantificazione e rappresentazione cartografica.

11.3 Piano dei sistemi di lavoro e di esbosco

Nel piano devono essere indicate, per ciascuna UC, il sistema di lavoro, le attrezzature e macchinari necessari per l'esecuzione dei lavori, facendo riferimento ai seguenti elementi:

- gli interventi selvicolturali previsti dal Piano ;
- lo stato di accessibilità dei luoghi;
- la pendenza del terreno;
- la direzione dell'esbosco, in salita o in discesa;
- l'accidentalità della superficie del terreno;
- l'intensità del taglio previsto;
- le dimensioni del materiale utilizzato;
- i vincoli esistenti.

11.4 Piano degli interventi infrastrutturali e dei miglioramenti fondiari

In questo piano sono indicate le eventuali previsioni e prescrizioni, indicandone la localizzazione e le tipologie progettuali, relativamente a:

- opere di presidio per la lotta agli incendi boschivi (vasche, invasi, viali parafuoco, piste di servizio, ricoveri per stazioni radio ricetrasmittenti, ecc.);
- interventi di miglioramento per il pascolo (opere di adduzione per l'acqua, case appoggio per il personale di guardiania, recinzioni fisse e mobili, locali per lavorazioni del latte, ecc.);



- opere di sistemazione idraulico-forestale (briglie, difese spondali, canalizzazione degli alvei, graticciate, canali di scolo, drenaggi, fossi di guardia);
- rimboschimenti ex-novo, cure colturali a quelli già esistenti, ricostituzioni boschive;
- eventuali interventi finalizzati alla valorizzazione turistica (percorsi pedonali, aree di sosta e ristoro, rifugi per escursionisti, ricoveri e attrezzature per l'esercizio di sport);
- interventi per la tutela della fauna selvatica (abbeveratoi, punti di alimentazione).

11.5 Piano delle utilizzazioni zootecniche e degli interventi sui pascoli

In questo piano sono prescritte, con riferimento ai Regolamenti Regionali vigenti, la suddivisione dei terreni pascolivi per comparti, il carico massimo, le norme e il periodo per la loro utilizzazione, nonché le norme per l'assegnazione agli aventi diritto di uso civico e le modalità per la concessione d'uso della restante parte.

11.6 Disciplinari specifici

In relazione agli specifici ambiti di intervento ed eventuali aspetti naturalistici, paesaggistici e culturali da salvaguardare e valorizzare il Piano di gestione forestale potrà prescrivere specifiche disposizioni, con norme più dettagliate di quelle delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, per le utilizzazioni forestali e zootecniche, per la raccolta di prodotti secondari quali funghi, fragole, erbe officinali e aromatiche, ecc.

11.7 Usi Civici

Il piano indica l'esistenza di eventuali diritti di uso civico che gravano sui fondi interessati dalla pianificazione. Le azioni e gli interventi previsti dal piano si raccordano con i diritti di uso civico presenti e con le consuetudini locali consolidate.

11.8. Misure di salvaguardia della biodiversità

I biotopi forestali caratteristici, le aree con la presenza di specie rare, gli stagni e le zone umide, saranno sottoposti a misure di gestione, coerenti con le normative specifiche di settore, che ne preservino lo stato attuale.

Alberi di particolare pregio estetico, alberi vetusti, alberi monumentali, alberi di specie rare andranno censiti e salvaguardati con opportune misure predisposte caso per caso.

12. Regolamento di applicazione

Al Piano di Assestamento Forestale dovrà essere allegato un regolamento di applicazione, conforme al presente regolamento, in cui si dovranno stabilire:

- 1) le disposizioni generali relative al piano, che dovranno garantire la corretta esecuzione di quanto pianificato, le modalità di stesura del registro di gestione, le modalità di taglio e l'utilizzo dei fondi accantonati per le migliorie boschive;
- 2) le norme integrative o sostitutive della normativa vigente per il taglio dei boschi in assenza di Piani di Assestamento, ovvero del Regolamento Regionale "Tagli boschivi" n° 19 del 13/10/2017 ed alle PMPF;
- 3) l'elencazione degli usi civici consentiti in accordo con la L.R. del 28.01.1998, n.7 e s.m.i. e con eventuali regolamenti comunali sugli usi civici ;
- 4) le prescrizioni sulle caratteristiche tecniche della viabilità forestale e sulla fruizione della nuova viabilità di servizio, che dovrà essere conforme alla normativa vigente;
- 5) le disposizioni relative alla regolamentazione del pascolo (chiusura al pascolo ove necessaria) basate sulle esigenze assestamentali del comprensorio, pur sempre nel rispetto del Regolamento Regionale



25/01/2018, n. 1 "L'attività pascoliva sul territorio della Regione Puglia sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto-Legge n. 3267/1923 ";

6) la regolamentazione sulla fruizione turistico ricreativa del bosco, mediante norme di carattere generale che garantiscano la conservazione degli ecosistemi;

7) gli indirizzi gestionali per le aree sottoposte a vincoli (siti della rete natura 2000, riserve naturali, ecc...).

Il regolamento, relativamente al territorio assoggettato ad assestamento forestale, sostituisce ed integra il Regolamento Regionale "Tagli boschivi" n° 19 del 13/10/2017 e s.m.i. e le PMPF.

14. Registro di gestione (libro economico)

In esso vanno riportati cronologicamente per anno e data di avvio, tutti gli interventi e le iniziative, di qualsiasi natura, ordinari e straordinari, che sono state eseguite all'interno del territorio pianificato.

Il registro degli interventi deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- anno;
- descrizione del tipo di intervento;
- estremi dell'atto amministrativo in base al quale viene eseguito l'intervento;
- nominativo del soggetto esecutore dell'intervento;
- movimentazione finanziaria;
- avvenimenti non programmati verificatisi nel corso dell'anno.

Per gli Enti Pubblici lo schema del registro degli interventi è strutturato dal tecnico e vidimato dallo stesso Ente proprietario del bosco. E' presentato già vidimato alla Regione per la relativa presa d'atto. La conservazione ed aggiornamento del registro è competenza dell'Ente proprietario.

PROCEDURE TECNICO-AMMINISTRATIVE E CONTROLLI

15. Presentazione e istruttoria dei Piani

I PGF vanno presentati per la loro approvazione, al Servizio competente in materia di boschi e foreste della Regione Puglia, il quale potrà servirsi dei funzionari in servizio presso i Servizi Territoriali provinciali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale per l'istruttoria.

I Tecnici Istruttori potranno effettuare operazioni di controllo e di accertamento in campo inerenti:

- la confinazione particellare;
- le risultanze delle indagini dendro-auxometriche mediante verifiche a campione delle aree di saggio;
- il calcolo della ripresa;
- la funzione assegnata ai comprensori boscati;
- il controllo dei criteri di gestione e degli indirizzi selvicolturali proposti dal tecnico;
- la verifica delle tipologie forestali individuate e cartografate.

A seguito del sopralluogo il tecnico redigerà verbale di istruttoria tecnica, da inviare al responsabile del procedimento, il quale potrà anche prescrivere eventuali rettifiche o integrazioni precisate in sede di sopralluogo.

Ad istruttoria conclusa i proponenti inviano i Piani, in versione definitiva, opportunamente rilegati, sia in forma cartacea e sia in formato digitale per la definitiva approvazione; nel caso di Enti pubblici, dopo aver ottemperato all'adozione dello stesso mediante Deliberazione di consiglio dell'Ente e affissione presso gli Albi Pretori degli Enti interessati, unitamente alle osservazioni pervenute.

16. Approvazione ed esecutività dei PGF



I piani ricadenti in aree protette, regionali o statali, debbono essere approvati previo parere degli Enti gestori delle stesse, così come i piani ricadenti, parzialmente o per intero, in aree della Rete Natura 2000 debbono essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm. Analogamente dovrà essere acquisito il parere di tutti gli Enti titolari dei vincoli insistenti sulle aree interessate, qualora previsto dalle normative di tutela.

All'approvazione dei PGF si applicano le misure di semplificazione di cui al punto A.20 dell'Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, così come previsto dall'art. 6 commi 4 e 6 del D.Lgs 34/2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali".

Considerato che la sottomisura 8.6 prevede la redazione di "Piani di Gestione Forestale" riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, fermo restando che per l'approvazione dei suddetti piani andranno acquisiti comunque i pareri degli Enti competenti in relazione alla vincolistica presente sulle aree interessate, si evidenzia che per i Piani di Gestione Forestale o loro strumenti equivalenti previsti dall'azione 3 della sottomisura 8.6 non è dovuta, dalla normativa vigente, l'attivazione delle procedure di VAS; per tale tipologia di piani, la **Legge del 30 dicembre 2008, n. 205 "Conversioni in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilascio competitivo del settore agroalimentare"** all'Art. 4 - undecies "**Esclusione dei piani di gestione forestale di livello locale dalla valutazione ambientale strategica – VAS**" ha apportato le seguenti modifiche all'art. 6 comma 4 del D.lgs 152/2006 che prevede: "4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

omissis...

«c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati»".

L'acquisizione dei pareri necessari potrà avvenire anche attraverso lo strumento della Conferenza di Servizi ai sensi del Decreto Legislativo n. 127 del 30/06/2016, appositamente convocata dall'Amministrazione Procedente identificata con il Servizio competente della Regione Puglia.

L'esito positivo dell'istruttoria e l'acquisizione dei pareri necessari, comporterà la trasmissione degli atti, tramite il Servizio competente, alla Giunta Regionale per l'approvazione.

Il PGF approvato viene pubblicato sul B.U.R.P e reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta Regionale. A partire da tale data esso è parificato alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

17. Attuazione del piano

Il soggetto proponente, una volta approvato il PGF, è tenuto all'attuazione dello stesso.

Il soggetto attuatore dovrà far pervenire al Servizio competente della Regione Puglia, una comunicazione di taglio relativa all'attuazione del Piano con allegato il piedilista di cavallettamento e gli elaborati di stima della ripresa prevista nel piano dei tagli e/o nel piano degli interventi di miglioramento; i citati elaborati dovranno essere redatti esclusivamente da tecnici abilitati all'esercizio della professione e iscritti all'albo dei Dottori Agronomi e Forestali.

Nella comunicazione dovrà essere riportata la data di approvazione del Piano, l'anno del piano dei tagli al quale si dà attuazione, il comune (nei casi di piani comprensoriali), la località d'intervento, nonché le particelle con relativa superficie.

Congiuntamente al piedilista e agli elaborati di stima dovranno essere predisposti, a cura del tecnico incaricato, il capitolato d'oneri e il verbale di assegno e stima relativi al lotto boschivo da utilizzare.



Entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione Servizio competente della Regione Puglia rilascia il parere di conformità al piano.

Il soggetto attuatore è tenuto ad aggiornare il libro economico/registro degli eventi allegato al piano, entro l'anno solare in cui sono state effettuate le utilizzazioni, secondo le istruzioni in esso riportato; in esso andranno registrati i prelievi e le migliorie effettuate e le relative particelle. Andranno inoltre specificate le modalità di esbosco ed eventualmente la specie utilizzata in caso di rimboscimento e la sua provenienza. Tale registro potrà essere oggetto di controllo da parte degli uffici regionali competenti. Le utilizzazioni annue non dovranno superare la ripresa prevista dal piano dei tagli. È ammessa un tolleranza massima del 20% superiore alla ripresa prevista sempre che tale maggiorazione non comprometta la stabilità e la funzionalità del popolamento interessato.

Per la stima della ripresa il tecnico dovrà utilizzare la stessa tavola di cubatura utilizzata nel piano mentre la massa legnosa commerciale si può stimare con uno dei metodi di stima suggerito dalla letteratura forestale.

Nel caso in cui l'attuazione del piano comporta difformità con le previsioni di piano tali da modificare l'impostazione dello strumento di pianificazione (es. cambio della cronologia del piano dei tagli, ripresa eccedente il 20%, ecc...), si dovrà proporre una variante al piano con una relazione tecnica dettagliata specificando le cause della difformità.

Il Servizio competente in materia forestale della Regione Puglia esprime il parere entro 90 giorni dalla presentazione della relazione di variante al piano che dovrà essere approvata dalla Giunta Regionale.

Nel caso di piani rientranti in aree protette e siti della rete natura 2000 la variante dovrà seguire lo stesso iter di approvazione del piano.

Durante la utilizzazione un tecnico incaricato dall'Ente appaltante/soggetto attuatore procederà al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco e all'assegno delle piante sottocavallo.

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Successivamente a tale scadenza dovrà essere effettuato il collaudo del lotto eseguito, per conto dell'Ente appaltante/soggetto attuatore, da un tecnico Forestale incaricato.

18. Registro dei Piani di Assestamento Forestale

La Regione istituisce il Registro dei Piani di Assestamento Forestale, che si compone delle seguenti sezioni:

- 1) Sezione PGF: ISTRUTTORIA nella quale sono iscritti tutti i PGF presentati alla Regione per l'approvazione;
- 2) Sezione PGF: ESECUTIVI nella quale sono iscritti tutti i PGF approvati dalla Regione e resi esecutivi.

Il Registro è conservato presso il Servizio competente in materia forestale della Regione Puglia che ne cura l'aggiornamento.